

DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

AGGIORNATO AL [•]

INDICE

| | |
|--|----|
| PREMESSA | 5 |
| INTRODUZIONE..... | 6 |
| IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 | 6 |
| I - La responsabilità degli enti..... | 6 |
| II - I reati | 7 |
| III - Le sanzioni..... | 13 |
| IV - Il modello di organizzazione e gestione e l’esonero da responsabilità dell’ente..... | 13 |
| IL MODELLO DI DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. | 17 |
| PARTE GENERALE | 17 |
| I - La struttura del Modello e della Società..... | 17 |
| 1. La struttura del Modello..... | 17 |
| 2. I destinatari del Modello | 18 |
| 3. La struttura societaria organizzativa | 18 |
| 4. Deleghe e procure | 19 |
| 5. Adozione del Modello nell’ambito del Gruppo | 19 |
| II - Il Codice Etico della Società..... | 21 |
| III - Principi generali di controllo interno..... | 22 |
| IV - L’Organismo di Vigilanza..... | 24 |
| 1. Caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza..... | 24 |
| 2. Composizione, funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza | 24 |
| 3. Attività e <i>reporting</i> dell’Organismo di Vigilanza..... | 27 |
| 4. Verifiche periodiche..... | 27 |
| 5. Raccolta e conservazione delle informazioni..... | 27 |
| V - Diffusione del Modello..... | 29 |
| 1. Comunicazione al personale e sua formazione | 29 |
| 2. Comunicazione al personale | 29 |
| 3. Formazione..... | 29 |
| VI - Sistema Sanzionatorio | 30 |
| 1. Principi generali | 30 |
| 2. Sanzioni per i lavoratori subordinati..... | 30 |
| 3. Misure nei confronti dei dirigenti | 31 |
| 4. Misure nei confronti degli Amministratori | 32 |
| 5. Misure nei confronti di collaboratori esterni e <i>partner</i> | 32 |
| 6. Funzione aziendale/organo competente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari | 32 |
| VII - Segnalazione di violazioni del Modello e del Codice Etico..... | 33 |
| 1. Le segnalazioni..... | 33 |
| 2. Protezione del segnalante e segnalazioni infondate..... | 33 |
| 3. Iter procedurale | 33 |
| PARTE SPECIALE - REGOLE E PROCEDURE SPECIFICHE PER PROCESSI SENSIBILI E AREE A RISCHIO | 35 |
| I - I Processi Sensibili di DCM | 35 |
| II - Reati di abuso di mercato (articoli 25- <i>sexies</i> Decreto e 187- <i>quinquies</i> decreto legislativo 58/1998)..... | 38 |
| 1. Fattispecie rilevanti | 38 |
| 2. Processi sensibili | 39 |

| | | |
|--------|---|----|
| 3. | Principi generali di comportamento..... | 39 |
| 4. | Procedure specifiche | 40 |
| III - | Reati societari (articolo 25-ter Decreto)..... | 42 |
| 1. | Fattispecie rilevanti | 42 |
| 2. | Processi sensibili | 45 |
| 3. | Principi generali di comportamento..... | 46 |
| 4. | Procedure specifiche | 49 |
| 5. | Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere..... | 50 |
| IV - | I reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 25-septies Decreto)..... | 52 |
| 1. | Fattispecie rilevanti | 52 |
| 2. | Processi sensibili | 53 |
| 3. | Principi generali di comportamento e procedure specifiche – rinvio al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81..... | 53 |
| V - | Reati contro l’industria e il commercio (articolo 25.bis.1 Decreto)..... | 56 |
| 1. | Fattispecie rilevanti | 56 |
| 2. | Processi sensibili | 57 |
| 3. | Principi generali di comportamento..... | 57 |
| 4. | Procedure specifiche | 57 |
| VI - | Reati in materia di proprietà industriale (articoli 25-bis, lett. f-bis e 25-bis.1 Decreto)..... | 59 |
| 1. | Fattispecie rilevanti | 59 |
| 2. | Processi sensibili | 60 |
| 3. | Principi generali di comportamento..... | 60 |
| 4. | Procedure specifiche | 61 |
| VII - | Reati ambientali (articolo 25-undecies Decreto)..... | 62 |
| 1. | Fattispecie rilevanti | 62 |
| 2. | Processi sensibili | 67 |
| 3. | Principi generali di comportamento..... | 67 |
| 4. | Procedure specifiche | 68 |
| VIII - | Reati informatici (articolo 24-bis Decreto)..... | 70 |
| 1. | Fattispecie rilevanti | 70 |
| 2. | Processi sensibili | 71 |
| 3. | Principi generali di comportamento e procedure specifiche..... | 72 |
| IX - | Reati in materia di violazione del diritto d’autore (articolo 25-novies Decreto)..... | 73 |
| 1. | Fattispecie rilevanti | 73 |
| 2. | Processi sensibili | 74 |
| 3. | Principi generali di comportamento..... | 75 |
| 4. | Procedure specifiche | 75 |
| X - | Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 Decreto)..... | 77 |
| 1. | Fattispecie rilevanti | 77 |
| 2. | Processi sensibili | 82 |
| 3. | Principi generali di comportamento..... | 84 |
| 4. | Divieti specifici | 84 |
| 5. | Procedure specifiche | 86 |
| XI - | I reati tributari (Articolo 25-quinquiesdecies Decreto)..... | 88 |

| | |
|--|-----|
| 1. Fattispecie rilevanti | 88 |
| 2. Processi sensibili | 91 |
| 3. Principi generali di comportamento | 91 |
| 4. Procedure specifiche | 93 |
| XII - I reati di contrabbando (Articolo 25- <i>sexiesdecies</i> Decreto) | 95 |
| 1. Fattispecie rilevanti | 95 |
| 2. Processi sensibili | 98 |
| 3. Principi generali di comportamento | 98 |
| 4. Procedure specifiche | 100 |
| XIII - I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (articolo 25- <i>octies</i> Decreto) | 102 |
| 1. Fattispecie rilevanti | 102 |
| 2. Processi sensibili | 103 |
| 3. Principi generali di comportamento | 104 |
| 4. Procedure specifiche | 105 |
| XIV - Reati Transnazionali (articolo 10 legge 146/2006) | 106 |
| 1. Fattispecie rilevanti | 106 |
| 2. Processi sensibili | 106 |
| 3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche | 107 |
| XV - Reati associativi e di criminalità organizzata (articolo 24- <i>ter</i> Decreto) | 108 |
| 1. Fattispecie rilevanti | 108 |
| 2. Processi sensibili | 109 |
| 3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche | 109 |
| XVI - Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 25- <i>duodecies</i> Decreto) | 110 |
| 1. Fattispecie rilevanti | 110 |
| 2. Processi sensibili | 111 |
| 3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche | 111 |
| XVII - reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 25- <i>octies.1</i> Decreto) | 112 |
| 1. Fattispecie rilevanti | 112 |
| 2. Processi sensibili | 113 |
| 3. Principi generali di comportamento | 113 |
| 4. Procedure specifiche | 114 |
| XVIII - reati contro il patrimonio culturale e il paesaggio (Articoli 25- <i>septiesdecies e 25-duodevicies</i> Decreto) | 114 |
| 1. Fattispecie rilevanti | 114 |
| 2. Processi sensibili | 117 |
| 3. Principi generali di comportamento | 117 |
| 4. Procedure specifiche | 118 |

PREMESSA

Davide Campari-Milano N.V. (di seguito anche “DCM” o la “Società”) intende, con l’adozione del presente modello (di seguito il “Modello”), rafforzare i propri presidi di organizzazione e controllo interno, con specifico riferimento alla disciplina dettata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “Decreto”), sensibilizzando altresì i destinatari del Modello a comportamenti virtuosi e trasparenti, atti a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il Modello, nondimeno, rappresenta una formalizzazione di presidi, procedure e controlli già esistenti piuttosto che la creazione *ex novo* di un sistema di organizzazione, gestione e controllo e si inserisce all’interno di un più vasto e organico sistema previsto dalla Società nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile e in adesione alle *best practice* societarie in materia di *corporate governance* e ai principi e alle regole del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il Modello, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società l’11 novembre 2008, è stato predisposto seguendo le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Confindustria, approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate da ultimo al giugno 2021 (di seguito le “Linee Guida”).

La Società, attraverso l’opera precipua dell’Organismo di Vigilanza, sottoporrà il Modello a costante verifica della sua efficacia ed efficienza, per i fini indicati dal Decreto, e procederà, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere dell’Organismo di Vigilanza, alle modifiche e/o alle integrazioni che risulteranno opportune (¹).

¹ Con delibera del 30 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione della Società ha apportato al Modello le modifiche rese necessarie alla luce dell’introduzione di nuovi reati-presupposto ad opera delle leggi 15 luglio 2009, n. 94 e 23 luglio 2009, n. 99; con delibera del 14 novembre 2011 sono state introdotte le modifiche relative ai nuovi reati-presupposto introdotti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121; con delibera del 7 marzo 2013 il Modello è stato adeguato ed integrato a fronte delle novità introdotte dal decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190; con delibera dell’11 novembre 2015 il Modello è stato adeguato alle modifiche normative di cui alla leggi 15 dicembre 2014, n. 186, 22 maggio 2015, n. 68 e 27 maggio 2015, n. 69, nonché aggiornato alla luce delle Linee Guida; con delibera dell’8 maggio 2018 il Modello è stato rivisto, aggiornato e integrato, anche a fronte delle novità introdotte dalle leggi 29 ottobre 2016, n. 199, 17 ottobre 2017, n. 161, 20 novembre 2017, n. 167, 30 novembre 2017, n. 179 e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38; con delibera del 16 aprile 2019 il Modello è stato rivisto, aggiornato e integrato, a fronte delle novità introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3; con delibera del 27 marzo 2020 il Modello è stato rivisto, aggiornato e integrato, a fronte delle novità introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; con delibera del 28 luglio 2020 il Modello è stato rivisto tenuto conto della trasformazione della società Davide Campari-Milano da società per azioni (S.p.A.) di diritto italiano a Naamloze Venootshap (N.V.) di diritto olandese; con delibera del [●] il Modello è stato rivisto, aggiornato e integrato, a fronte delle novità introdotte dal decreto legislativo. 14 luglio 2020, n. 75; infine, con delibera del [●] il Modello è stato rivisto, aggiornato e integrato, alla luce delle modifiche introdotte dalle leggi 23 dicembre 2021, n. 238, 9 marzo 2022, n. 22, nonché dai decreti legislativi 8 novembre 2021, n. 184, e 8 novembre 2021, n. 195, e dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 nonché dal D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156..

INTRODUZIONE

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

I - LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità penale - amministrativa degli enti, quali, in particolare, le società di capitali, che si aggiunge (e non si sostituisce) alla responsabilità penale della persona fisica, autrice diretta e materiale dell'illecito penale.

Superando parzialmente il tradizionale principio *societas delinquere non potest*, il legislatore, pur prevedendo sanzioni di matrice necessariamente amministrativa, non potendosi irrogare ad un ente le sanzioni personali tipiche della repressione penale, ha connotato con forti tratti penalistici l'intero istituto; a titolo esemplificativo, i principî generali sono quelli tipici del diritto penale (articoli 2 - 4 Decreto - d'ora in poi il riferimento a meri articoli senza specificazione del testo normativo s'intendono riferiti al Decreto) e le norme di procedura ricalcano fortemente il rito penale (articoli 34 e seguenti), attribuendo al giudice penale la competenza a conoscere e decidere della responsabilità dell'ente.

L'ente risponde, ai sensi del Decreto, per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (articolo 5, comma 1°).

Nel caso di reati colposi, l'interesse o il vantaggio vanno riferiti non già all'evento (al quale l'ente spesso non ha alcun interesse o dal quale non trae alcun vantaggio), quanto piuttosto alla condotta inosservante delle norme cautelari (concretizzandosi pertanto, ad esempio, in risparmi di costi per la sicurezza).

L'ente è responsabile anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero il reato si estingue per causa diversa dall'ammnistia (autonomia della responsabilità dell'ente - articolo 8).

L'ente è, inoltre, responsabile quando l'autore del reato, appartenente all'organizzazione dell'ente, abbia concorso, nella realizzazione dell'illecito, con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente.

L'ente avente sede principale in Italia è altresì responsabile per i reati commessi all'estero allorché tali reati siano conoscibili dal giudice italiano ai sensi degli articoli 7 - 10 cod. pen. e per essi non proceda già lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (articolo 4).

II - I REATI

L'ente risponde non di tutti i reati commessi da suoi esponenti a suo interesse o vantaggio ma solo di quelli tassativamente previsti dal Decreto agli articoli 24 e seguenti (anche nella forma del tentativo – ove applicabile).

L'elenco, che è stato ripetutamente ampliato dal legislatore, include attualmente i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
 - peculato (articolo 314, comma 1 cod. pen.);
 - peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 cod. pen.);
 - malversazione di erogazioni pubbliche (articolo 316-*bis* cod. pen.);
 - indebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo 316-*ter* cod. pen.);
 - concussione (articolo 317 cod. pen.);
 - corruzione per esercizio della funzione (articolo 318 cod. pen.);
 - corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 cod. pen.);
 - corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter* cod. pen.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater* cod. pen.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 cod. pen.);
 - istigazione alla corruzione (articolo 322 cod. pen.);
 - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-*bis* cod. pen.);
 - abuso d'ufficio (articolo 323 cod. pen.);
 - traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis* cod. pen.);
 - frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 cod. pen.);
 - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2°, n. 1, cod. pen.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* cod. pen.);
 - frode informatica, ove commessa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (articolo 640-*ter* cod. pen.);
 - frode ai danni del Fondo Europeo agricolo (articolo 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898).
- Reati societari e finanziari
 - false comunicazioni sociali (articolo 2621 cod. civ.);

- false comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622 cod. civ.);
 - impedito controllo (articolo 2625, comma 2°, cod. civ.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 cod. civ.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 cod. civ.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote della società o della società controllante (articolo 2628 cod. civ.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 cod. civ.);
 - omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis cod. civ.);
 - formazione fittizia del capitale (articolo 2632 cod. civ.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 cod. civ.);
 - corruzione tra privati (articolo 2635, comma 3°, cod. civ.);
 - istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis, comma 1°, cod. civ.);
 - illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 cod. civ.);
 - aggio (articolo 2637 cod. civ.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 cod. civ.);
 - falso in prospetto (articolo 173-bis decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) ⁽²⁾;
 - abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 e 187-bis (sanzione amministrativa) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58);
 - manipolazione del mercato (articoli 185 e 187-ter (sanzione amministrativa) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
- Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- delitto di omicidio colposo (articolo 589 cod. pen.) commesso in violazione dell'articolo 55, comma 2°, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o, in generale, delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - delitto di lesioni gravi e gravissime commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 590, comma 3°, cod. pen.).

² Tale fattispecie incriminatrice era un tempo normata all'articolo 2623 cod. civ., richiamato, dall'articolo 25-ter lettere d e e Decreto; in seguito all'abrogazione dell'articolo 2623 cod. civ. e alla trasposizione della norma incriminatrice nel decreto legislativo 58/1998 è dubbio se la commissione di tale reato possa ancora determinare la responsabilità dell'ente ovvero, in virtù del principio di tassatività della legge penale, il richiamo all'articolo 2623 cod. civ. sia oramai privo di significato.

- Reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento
 - delitto di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 cod. pen.);
 - delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 cod. pen.).
- Reati contro l'industria e il commercio
 - delitto di turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 cod. pen.);
 - delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-*bis* cod. pen.);
 - delitto di frode contro le industrie nazionali (articolo 514 cod. pen.);
 - delitto di frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 cod. pen.);
 - delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 cod. pen.);
 - delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 cod. pen.);
 - delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-*ter* cod. pen.);
 - delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* cod. pen.).
- Reati ambientali
 - inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* cod. pen.);
 - disastro ambientale (articolo 452-*quater* cod. pen.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-*quinquies* cod. pen.);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-*sexies* cod. pen.);
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articoli 727-*bis* e 733-*bis* cod. pen.);
 - reati di inquinamento delle acque, del suolo, dell'aria e del mare (articoli 137, commi 2°, 3°, 5°, 11° e 13°, 257, commi 1° e 2°, 279, comma 5°, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e articoli 8 e 9 decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202)
 - violazione delle disposizioni sulle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente (articolo 3, comma 6°, legge 28 dicembre 1993, n. 549);
 - attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (articolo 256, commi 1°, 3°, primo e secondo periodo, 4°, 5° e 6°, primo periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* cod. pen.);
 - falsità in atti connessi alla certificazione dei rifiuti e al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti e trasporto di rifiuti pericolosi in assenza delle certificazioni richieste (articoli 258, comma 4°, secondo periodo, e 260-*bis*, comma 6°, 7°, secondo e terzo periodo, e 8°, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
 - violazione di prescrizioni in materia di specie animali e vegetali in via di estinzione e in materia di detenzione di animali pericolosi (articoli 1, commi 1° e 2°, 2, commi 1° e 2°, 3-*bis*, comma 1°, e 6, comma 4°, legge 7 febbraio 1992, n. 150).
- Reati tributari
 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
 - Dichiarazione infedele (articolo 4, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
 - Omessa dichiarazione (articolo 5, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
 - Indebita compensazione (articolo 10-*quater*, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).
 - Reati di contrabbando
 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (articolo 282, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (articolo 283, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (articolo 284, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (articolo 285, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (articolo 286, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (articolo 287, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Contrabbando nei depositi doganali (articolo 288, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (articolo 289, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (articolo 290, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (articolo 291, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater*, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Altri casi di contrabbando (articolo 292, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).
- Altri reati (in sintesi)
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (articoli 491-*bis*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* e 640-*quinquies* cod. pen.);
 - delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 cod. pen.);
 - delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articoli 493-*ter*, 493-*quater* e 640-*ter*, primo cpv., cod. pen.);
 - delitti contro il patrimonio culturale e il paesaggio (articoli 518-*bis*, 518-*ter*, 518-*quater*, 518-*sexies*, 518-*octies*, 518-*novies*, 518-*decies*, 518-*undecies*, 518-*duodecies*, 518-*terdecies* e 518-*quaterdecies* cod. pen.);
 - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
 - delitto di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-*bis* cod. pen.);
 - delitti contro la personalità individuale - reati di schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile e sfruttamento del lavoro (articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 603-*bis* e 609-*undecies* cod. pen.);
 - delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 cod. pen.);

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articoli 171, comma 1°, lett. *a-bis*) e comma 3°, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies* legge 22 aprile 1941, n. 633);
- delitti di criminalità organizzata e associativi: in particolare, delitto di associazione per delinquere, di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, di sequestro a scopo di estorsione e delitti in materia di armi (articoli 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 630 cod. pen., articolo 74 D.P.R. 309/1990 e articolo 407, comma 2°, lett. *a*), n. 5 cod. proc. pen.);
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* cod. pen.);
- delitto di impiego di cittadini stranieri in condizioni di soggiorno irregolare (articolo 22, comma 12°-*bis*, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- delitti di razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo (articolo 3, comma 3-*bis*, legge 13 ottobre 1975, n. 654).

III - LE SANZIONI

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- d) la pubblicazione della sentenza di condanna.

In particolare, le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I criteri di scelta e commisurazione delle sanzioni sono descritti negli articoli 10 e seguenti.

IV - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E L'ESONERO DA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Il Decreto prevede la possibilità per l'ente di andare esente da responsabilità se prova, nell'ambito del procedimento penale instaurato, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi, nonché di aver istituito un organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficacia del modello.

In particolare, l'articolo 6 prevede che *“Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto (soggetti apicali, n.d.r.), l'ente non risponde se prova che:*

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”*

L'articolo 7 prevede inoltre che “Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) (persone sottoposte alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale, n.d.r), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”*

Lo stesso Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

DCM, nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria, il cui ultimo aggiornamento risale a giugno 2021.

Le Linee Guida individuano i seguenti passi per la predisposizione di un modello adeguato:

- identificazione dei rischi: individuazione dei settori e delle aree aziendali nei quali potrebbero realizzarsi i reati previsti dal Decreto e analisi delle possibili modalità attuative di tali illeciti nelle aree a rischio;

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire o di ridurre a un livello accettabile i rischi della realizzazione dei predetti reati attraverso l'adozione di appositi protocolli ovvero valutazione del sistema di controllo già esistente all'interno dell'ente e suo adeguamento.

A questo riguardo, Confindustria ha indicato i seguenti protocolli rilevanti del sistema di controllo preventivo, che DCM ha provveduto ad adottare, ove mancanti, o ad aggiornare:

- codice etico;
- sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- procedure manuali e informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni strumenti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- comunicazione al personale e sua formazione;
- previsione di un adeguato sistema disciplinare sanzionatorio delle violazioni delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Inoltre, per quanto riguarda i reati colposi commessi con violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente, rilevano altresì i seguenti protocolli:

- struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definita formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda;
- formazione e addestramento dei lavoratori;
- comunicazione e coinvolgimento dei lavoratori;
- gestione operativa del sistema di controllo relativo ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro integrata con la gestione complessiva dei processi aziendali;
- sistema di monitoraggio della sicurezza.

L'intero sistema di controllo interno è informato inoltre ai seguenti principi generali:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; per ogni operazione vi è un adeguato supporto documentale da cui risultano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione nonché i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;

- principio di separazione delle funzioni, tale per cui nessun processo aziendale può essere gestito interamente da un unico soggetto, dovendo affidarsi la gestione delle diverse fasi a professionalità distinte; poteri e responsabilità sono chiaramente definiti e tra di loro coerenti;
- documentazione dei controlli.
- Obblighi di informazione all'organismo di vigilanza.

Le procedure previste dal modello hanno in breve sintesi l'obiettivo di "tracciare" e ricostruire la formazione degli atti decisionali della società in modo che:

- (i) sia garantita l'effettiva trasparenza;
- (ii) non vi sia identità tra i soggetti che assumono/attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza delle operazioni nei libri contabili della società e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti per legge sulle operazioni compiute;
- (iii) il sistema di archiviazione dei documenti sia tale da impedirne l'alterazione successiva;
- (iv) l'accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate;
- (v) non siano corrisposti compensi di alcun tipo ad alcun soggetto se non congrui e per prestazioni effettivamente eseguite;
- (vi) eventuali sistemi di remunerazioni premianti siano coerenti con le mansioni e le attività svolte e siano conseguenti al raggiungimento di obiettivi realistici;
- (vii) i casi in cui sono ammesse delle deroghe alle procedure siano espressamente previsti.

È opportuno evidenziare, da ultimo, che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida non inficia di per sé la validità del modello che, dovendo corrispondere alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

IL MODELLO DI DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.

PARTE GENERALE

I - LA STRUTTURA DEL MODELLO E DELLA SOCIETÀ

DCM, in coerenza con i principi etici e di governo aziendale ai quali sono orientate le proprie regole di comportamento, ha deciso di dotarsi di un modello di organizzazione e gestione che si inserisca nella più ampia politica di impresa del Gruppo Campari (di seguito il “Gruppo”), volta a promuovere una gestione trasparente e corretta, il rispetto delle norme giuridiche vigenti e la prevenzione dei rischi di commissione dei reati di cui al Decreto. A tal fine, DCM ha adottato il presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione menzionata nella premessa (in conformità al disposto dell’articolo 6, comma 1°, lettera *a*); ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello (l’Organismo di Vigilanza, di seguito l’“OdV”) e ha predisposto un adeguato sistema sanzionatorio.

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non soltanto costituiscono il presupposto perché la Società possa beneficiare dell’esenzione da responsabilità, ma si pongono anche come naturale integrazione delle regole di *corporate governance* che informano l’attività della Società.

Gli amministratori con deleghe esecutive della Società provvedono a dare formale comunicazione delle modifiche apportate al Modello all’organo amministrativo delle società italiane del Gruppo, affinché queste recepiscano tempestivamente le modifiche e ne diano adeguata comunicazione alle rispettive strutture.

Il Comitato Controllo e Rischi ha preso atto del Modello e delle modifiche apportate; lo stesso ha formalizzato il proprio impegno a osservarlo, per quanto di propria competenza.

1. La struttura del Modello

Il Modello, elaborato in conformità alle Linee Guida, si concretizza in un articolato sistema che può essere sinteticamente descritto come segue.

- **Codice etico**

Del Modello fa parte integrante il codice etico della Società (di seguito il “Codice Etico”), approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 26 febbraio 2004 e successivamente modificato.

Il rispetto delle prescrizioni contenute in tale Codice è richiesto imprescindibilmente a tutti gli esponenti, i dipendenti e i collaboratori di DCM.

- Sistema di controllo interno

È l'insieme degli "strumenti" volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi.

Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti nell'ambito del Modello e il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutti i diversi livelli organizzativi.

- Regole e procedure specifiche di condotta

All'individuazione di specifiche aree di rischio segue la previsione di regole e procedure atte a ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

- Organismo di Vigilanza

L'organo ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

A tal fine è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nonché di un'adeguata autonomia finanziaria.

- Sistema disciplinare

DCM ha previsto un adeguato sistema disciplinare per sanzionare efficacemente la mancata osservanza delle misure previste dal Modello.

2. I destinatari del Modello

Destinatari del Modello sono gli esponenti aziendali di DCM e, in particolare, gli amministratori, i direttori generali e i collaboratori con funzioni direttive.

In ogni caso, sono destinatari del Modello i dirigenti ed i loro subordinati in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio, coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, i dipendenti della Società, nonché coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti rientranti nelle tipologie indicate nel Decreto (di seguito i "Destinatari").

3. La struttura societaria organizzativa

La Società è a capo del Gruppo, attivo nel settore delle bevande e presente in 190 paesi con posizioni *leadership* in diversi mercati.

Esso opera, in particolare, nei segmenti *spirit*, *wine* e *soft drink*.

Le azioni della Società sono quotate sul mercato regolamentato MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.

DCM esercita le sue attività, anche a livello di Gruppo, in modo organizzato ed efficiente, attraverso apposite unità operative, strutturate secondo l'organigramma che di seguito si sintetizza:

- Area Corporate, che si articola sostanzialmente nelle seguenti funzioni:
 - affari legali e *business development*
 - *investor relations*
 - finanza, controllo e tesoreria
 - sistemi informativi
 - risorse umane
 - marketing
 - competenze commerciali
- *Business units* su base prevalentemente geografica.

4. Deleghe e procure

DCM presta la massima attenzione al conferimento dei poteri di rappresentanza della Società, delineando un sistema di procure improntato ai criteri di efficienza e necessità.

Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro delegati, attribuiscono poteri di rappresentanza a dipendenti della Società per il migliore svolgimento delle attività sociali, attraverso procure che indicano con chiarezza il contenuto e i limiti di tali poteri (anche in termini di spesa), nonché le eventuali modalità di esercizio degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre delega sue attribuzioni a propri componenti, in conformità alla legge e secondo quanto ogni anno descritto nella relazione sulla *corporate governance* allegata al bilancio.

La Società ha cura di tenere tutta la documentazione rilevante relativa al sistema di deleghe e procure.

5. Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo

DCM, in qualità di Capogruppo, informa le società direttamente o indirettamente controllate, aventi sede legale in Italia, dell'adozione del Modello e delle eventuali modifiche. Tali società adottano, con apposita delibera del relativo consiglio di amministrazione, il presente Modello (con le eventuali modificazioni e/o integrazioni imposte dalle specificità organizzative e operative proprie di ciascuna controllata) ovvero predispongono un proprio "Modello di organizzazione, gestione e controllo", ferma restando, in ogni caso, l'autonomia decisionale e la relativa responsabilità di ciascuna controllata. In caso di adozione del presente Modello, le società italiane controllate si impegnano, inoltre, a recepire le modifiche apportate allo stesso.

Al fine di meglio perseguire, all'interno del Gruppo, un'unitaria ed omogenea politica di prevenzione dei rischi connessi alla commissione dei reati di cui al Decreto, l'organismo di vigilanza di ciascuna controllata coincide generalmente con l'Organismo di Vigilanza di DCM. In ogni caso, i membri di quest'ultimo organismo non sono titolari di deleghe operative con riferimento ad alcuna società del Gruppo.

Resta salva la possibilità che, per particolari ragioni, sia prevista la presenza di un organismo di vigilanza autonomo presso alcune controllate ovvero l'attribuzione delle funzioni dell'organismo di vigilanza direttamente all'organo dirigente, così come espressamente previsto dall'articolo 6, comma 4° del Decreto. In queste ultime ipotesi, gli organismi di vigilanza o gli organi dirigenti delle controllate, ove sia necessario il ricorso a risorse esterne per l'esecuzione dei controlli, richiedono preventivamente il supporto delle risorse allocate presso l'Organismo di Vigilanza della controllante e con questo si coordinano adeguatamente ed efficacemente, anche mediante scambio di informazioni o partecipazione reciproca alle riunioni.

II - IL CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 febbraio 2004 e successivamente modificato)

[Disponibile all'indirizzo internet:

https://www.camparigroup.com/sites/default/files/Campari%20Group_Code%20of%20Ethics_0.pdf]

III - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è definito come il processo presidiato dal Consiglio di Amministrazione, dal *management* e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza delle attività operative nell'impiego delle risorse;
- affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico - finanziario, nel rispetto della tutela della riservatezza del patrimonio informativo aziendale;
- conformità alle leggi, ai regolamenti e alle pertinenti procedure interne;
- salvaguardia del patrimonio aziendale, con attenzione a che il personale operi per il conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli della Società.

Il sistema di controllo interno è retto da principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi e le diverse unità operative.

Principi fondamentali

- I poteri di rappresentanza devono essere conferiti definendo i limiti in relazione alle dimensioni normali delle operazioni inerenti e secondo ambiti di esercizio strettamente collegati alle mansioni assegnate e alla struttura organizzativa.
- Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.
- Nessuna operazione significativa per le unità operative può essere originata / attivata senza un'adeguata autorizzazione.
- I sistemi operativi (procedure, organizzazione, processi e sistema informativi) devono essere coerenti con le politiche di Gruppo e il Codice Etico.

In particolare, le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei principi contabili e delle *best practice* internazionali;
- in coerenza con le procedure amministrative definite;
- nell'ambito di un completo e aggiornato piano dei conti.

Valutazione dei rischi

- Gli obiettivi di ciascuna unità operativa devono essere adeguatamente definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l'orientamento generale della stessa.
- Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio e aggiornamento.

- Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni.
- I processi di innovazione relativi a prodotti / servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere un'adeguata valutazione dei rischi realizzativi.

Attività di controllo

- I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale (*policy*, norme operative, procedure interne, *etc.*) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.
- Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.
- Lo scambio di informazioni tra fasi / processi contigui deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, *etc.*) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.
- Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda, nonché nel rispetto delle procedure per la prevenzione e per la gestione del conflitto di interessi.
- Devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili in ciascuna unità operativa in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati.
- Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
- L'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla base dell'analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate.

Informazioni e Comunicazione

- Deve essere previsto un adeguato sistema di indicatori per processo / attività e un relativo flusso periodico di *reporting* verso il *management* e verso l'Organismo di Vigilanza.
- I sistemi informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione ed alla standardizzazione.
- I meccanismi di sicurezza devono garantire un'adeguata protezione / accesso ai dati e ai beni delle unità operative, secondo il principio *need to know-need to do*.

Monitoraggio

- Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche e costante adeguamento.

IV - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

L'istituzione di un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, deputato a vigilare sull'efficacia, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento continuo del Modello, non costituisce soltanto il presupposto affinché la Società possa beneficiare dell'esenzione da responsabilità, ma rappresenta anche la naturale integrazione del sistema organizzativo di DCM.

Secondo le disposizioni del Decreto (articoli 6 e 7), come generalmente interpretate, le caratteristiche dell'OdV devono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti possono essere soddisfatti prevedendo un'elevata collocazione dell'OdV nell'organigramma gerarchico della Società, nonché flussi informativi direttamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, al fine di garantire efficienza ed efficacia dell'azione.

Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere inserito organicamente nella struttura della Società, sì da garantire un'attività di vigilanza continua ed integrata;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

2. Composizione, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni dell'OdV sono attribuite ad un organismo nominato *ad hoc*.

All'OdV si applicano i seguenti principi:

- l'OdV resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina dal Consiglio di Amministrazione;
- l'OdV è composto da almeno tre membri, in possesso di adeguati requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale;
- i componenti dell'OdV possono essere revocati solo per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato del Comitato Controllo e Rischi;
- qualora, per qualsiasi ragione, un componente dell'OdV cessi dalla carica prima del termine dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione. Il componente così nominato scade insieme a quelli in carica all'atto della sua nomina;
- l'OdV nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare specifiche funzioni.

In ogni caso, l'OdV, in considerazione della peculiarità delle sue attribuzioni e dei connessi contenuti professionali, può essere supportato, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo, da personale dedicato, dalle funzioni aziendali competenti, e da figure professionali esterne, quando ciò risulti necessario.

L'OdV decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; tuttavia, continua a svolgere ad interim le proprie funzioni sino alla sostituzione effettiva.

L'OdV può adottare un regolamento interno che ne garantisca il buon funzionamento.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'effettività e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, in funzione della reale capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione del Modello, in relazione alle procedure e ai protocolli che la Società ha adottato o intende adottare;
- sull'aggiornamento del Modello, ove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni.

Su un piano più specificamente operativo, all'OdV sono, in particolare, affidati i seguenti compiti:

- a) attivare le procedure di controllo previste dal Modello, restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del *management* operativo e considerate parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea");
- b) effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- c) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che

emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;

- d) coordinarsi con il responsabile di funzione per la formulazione e realizzazione dei programmi di informazione e formazione del personale sulle finalità e previsioni del Modello;
- e) coordinarsi con gli organismi di vigilanza delle società controllate, se nominati, ovvero svolgere l'attività di vigilanza nell'interesse delle controllate;
- f) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- g) effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello, soprattutto in relazione a operazioni e atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio e, in particolare, verificare la congruità del sistema di procure e deleghe;
- h) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV o tenute a sua disposizione ai sensi del paragrafo 5 che segue;
- i) controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello per le diverse tipologie di reato;
- j) coordinarsi con le varie funzioni e direzioni aziendali per la verifica dell'esistenza di ulteriori aree di rischio da mappare e per la definizione di ulteriori procedure e protocolli atti a prevenire i reati previsti nel Decreto;
- k) in caso di accertamento di violazioni del Modello, segnalare tempestivamente le stesse al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o a un Amministratore Delegato, per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati; l'OdV ha, inoltre, l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione qualora le violazioni riguardassero i soggetti di vertice della Società e/o i Consiglieri di Amministrazione della stessa;
- l) valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di provvedere a modificare ed aggiornare il Modello.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate; a tal fine, l'OdV potrà avvalersi del *budget* annuo assegnato alle funzioni affari legali e *internal audit*;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo e, in particolare, della funzione *internal audit*, della funzione affari legali e della direzione risorse umane.

I componenti dell'OdV sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

3. Attività e reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV riporta su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Degli incontri verrà redatto verbale, custodito a cura del Presidente.

Sarà cura dell'OdV preparare, con cadenza almeno semestrale, un rapporto scritto sulle attività svolte in merito all'attuazione, aggiornamento ed efficacia del Modello, destinato al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Controllo e Rischi.

L'OdV si coordinerà con le funzioni aziendali competenti per i diversi profili specifici, ed in particolare, ma non esclusivamente, con le aree controllo interno e affari legali.

L'OdV può richiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ritenga necessario un esame o un intervento di tale organo in materie inerenti al funzionamento e all'attuazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Controllo e Rischi possono convocare l'OdV affinché riferisca su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

4. Verifiche periodiche

L'OdV ha la responsabilità delle attività di verifica sul Modello, che saranno svolte periodicamente effettuando specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle attività delle aree a rischio.

L'OdV formulerà e aggiornerà sistematicamente il piano delle verifiche (o programma di vigilanza).

5. Raccolta e conservazione delle informazioni

Le funzioni aziendali interessate dovranno tenere obbligatoriamente a disposizione dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione anche proveniente da terzi e attinente all'attuazione del Modello stesso.

In particolare, dovranno essere resi noti tempestivamente all'OdV:

- a) le decisioni relative a richieste, erogazioni e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- b) le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i reati previsti dal Decreto;
- c) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

- d) le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- e) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme di Decreto;
- f) il sistema di deleghe e procure della Società.

Periodicamente l'OdV proporrà, se del caso, eventuali integrazioni e/o modifiche della lista sopra indicata.

La Società adotta e mantiene in essere sistemi, anche elettronici, atti a consentire a dipendenti e/o fornitori di presentare segnalazioni relative al Modello e al Codice Etico. L'OdV ha libero accesso a tali segnalazioni e provvede, in relazione alle stesse, nel modo che ritiene più opportuno, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dal presente Modello.

V - DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Comunicazione al personale e sua formazione

Ai fini dell'efficacia del Modello è obiettivo di DCM assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle future, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dalla direzione risorse umane in collaborazione con l'OdV e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

2. Comunicazione al personale

L'adozione del Modello nonché le successive integrazioni o modificazioni sono comunicate a tutte le risorse presenti in azienda, con esplicita indicazione del *link* presente sul sito *internet* della Società www.camparigroup.com dal quale sarà possibile scaricare il testo del Modello.

Ai nuovi assunti verrà messo a disposizione un *set* informativo, comprendente, ad esempio, il Codice Etico, il Modello e il CCNL. Con tale *set* informativo si intende fornire le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la Società.

3. Formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

All'OdV è demandato il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione, che avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto, degli elementi costitutivi del Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'OdV.

DCM, entro limiti di ragionevolezza, promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori, curando, se del caso, che tali soggetti si impegnino contrattualmente ad osservare il presente Modello.

VI - SISTEMA SANZIONATORIO

1. Principi generali

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio delle violazioni delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta e inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale e dal suo esito, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia a prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare.

La sanzione è commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui la comprensione delle prescrizioni stabilite dal Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

La violazione delle regole di condotta e delle procedure previste dal presente Modello da parte dei lavoratori subordinati costituisce inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, illecito disciplinare.

Salvo quanto previsto dalla legge, ai lavoratori subordinati diversi dai dirigenti si applicano le sanzioni stabilite dal CCNL applicabile e, segnatamente:

- l'ammonizione verbale;
- l'ammonizione scritta;
- la multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro;
- il licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.

Normalmente, l'ammonizione verbale o scritta viene adottata nei casi di prima violazione delle regole di condotta e delle procedure previste dal Modello; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in violazione già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Laddove, tuttavia, le violazioni rivestano carattere di maggiore gravità (anche in considerazione delle mansioni esplicate), la multa o la sospensione potranno essere adottate già in caso di prima violazione. Il licenziamento viene disposto per le violazioni più gravi, quali, in particolare, quelle che possano attentare seriamente alla sicurezza dell'ambiente di lavoro e all'integrità dei beni aziendali, nonché quelle che possano arrecare alla Società grave nocimento (anche morale).

Le sanzioni saranno applicate tenendo conto, in particolare:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte nell'illecito;
- delle altre particolari circostanze in cui è stato realizzato l'illecito.

I provvedimenti disciplinari sono adottati nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. In particolare:

- non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare senza preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore e senza che quest'ultimo sia stato preventivamente sentito a sua difesa;
- i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa;
- la comminazione del provvedimento disciplinare deve essere motivata e comunicata per iscritto al lavoratore.

3. Misure nei confronti dei dirigenti

La violazione, da parte di dirigenti, del Modello, costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro *ex* articolo 2104 cod. civ. (diligenza del prestatore di lavoro).

Nel caso in cui i dirigenti violino le procedure previste dal Modello, ovvero adottino, nello svolgimento di attività nell'ambito dei processi aziendali sensibili, una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, ovvero consentano a dipendenti gerarchicamente sottoposti di adottare comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, l'OdV ne dà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione che provvede ad applicare le misure ritenute più idonee, in conformità a quanto previsto dall'art. 2119 cod. civ. e dal CCNL applicabile.

Con riferimento alle violazioni più gravi, quali quelle che integrano fattispecie penalmente rilevanti, la Società si riserva di applicare nei confronti dei responsabili le seguenti misure:

- la sospensione provvisoria del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- la decadenza e/o la revoca da cariche sociali eventualmente ricoperte in società del Gruppo.

4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Consiglieri di Amministrazione l'OdV ne dà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione procederà agli accertamenti necessari e adotterà, con l'astensione del soggetto coinvolto, i provvedimenti ritenuti più opportuni, ivi compresi, ad esempio, la revoca in via cautelare di eventuali poteri delegati o la convocazione dell'assemblea degli azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5. Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

La commissione dei reati di cui al Decreto da parte di collaboratori esterni, *partner* e fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti della Società.

6. Funzione aziendale/organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari

A seguito della segnalazione dell'OdV di violazioni delle regole di condotta e delle procedure previste dal Modello da parte di lavoratori subordinati diversi dai dirigenti, la direzione risorse umane contesta l'infrazione al lavoratore, avvia il procedimento disciplinare, lo istruisce e, se del caso, irroga la sanzione disciplinare secondo quanto previsto *supra* al paragrafo 2. Nel caso di violazioni da parte di dirigenti, spettano al Responsabile dell'Ufficio Personale e/o al/ai Consigliere/i di Amministrazione con delega in materia di gestione del personale la contestazione delle infrazioni, l'avvio e l'istruzione dei procedimenti disciplinari e l'eventuale irrogazione delle sanzioni secondo quanto previsto *supra* al paragrafo 3. Nel caso di violazioni da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, con esclusione dell'amministratore/amministratori coinvolti, contesta l'infrazione, avvia il procedimento disciplinare, lo istruisce e, se del caso, irroga la sanzione disciplinare secondo quanto previsto *supra* ai paragrafi 4 e 5. In ogni caso, l'OdV provvede al monitoraggio della fase istruttoria e dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

VII - SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO

1. Le segnalazioni

I Destinatari possono segnalare violazioni o sospette violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

Le segnalazioni devono essere trasmesse per iscritto secondo le seguenti modalità alternative:

- per posta ordinaria a Davide Campari-Milano N.V., via Franco Sacchetti 20, 20099, Sesto San Giovanni, all'attenzione dell'OdV o della funzione *internal audit*;
- al seguente indirizzo di posta elettronica: organismo231@camparigroup.com; oppure
- mediante il servizio *Campari Safe Line*, messo a disposizione attraverso il portale di Gruppo.

Le segnalazioni potranno essere firmate o in forma anonima; nel secondo caso, verranno prese in considerazione soltanto segnalazioni circostanziate, da cui emergano fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

2. Protezione del segnalante e segnalazioni infondate

La Società e il Gruppo assicurano la massima protezione dei dati del segnalante e contrastano qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In caso di ritorsioni o discriminazioni del segnalante, si applicano, a carico di coloro che pongono in atto tali ritorsioni o discriminazioni, le sanzioni previste dal precedente capitolo VI, secondo le modalità ivi indicate.

Eguale si applicano le sanzioni previste dal precedente capitolo VI, secondo le modalità ivi indicate, a carico di coloro effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

3. Iter procedurale

L'OdV registra e custodisce tutte le segnalazioni ricevute, garantendo la riservatezza dovuta ai segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o dei singoli coinvolti erroneamente o in mala fede, e provvede all'analisi delle segnalazioni.

Ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche, l'OdV si avvale della collaborazione della funzione *internal audit*, nonché di qualsiasi altra funzione che l'OdV ritenga abbia la professionalità e/o le conoscenze necessarie.

L'OdV valuta se informare il soggetto segnalato e/o il segnalante prima di procedere all'istruttoria.

In caso di segnalazione fondata, l'OdV informa, a seconda del ruolo/funzione ricoperta dal soggetto segnalato, la relativa funzione aziendale o organo sociale affinché sia avviata l'istruttoria.

In caso di segnalazione che si riveli infondata, l'OdV informa, a seconda del ruolo/funzione ricoperta dal segnalante, la relativa funzione aziendale o organo sociale affinché sia avviata un'istruttoria volta ad accertare se la segnalazione sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

All'esito dell'istruttoria, la funzione aziendale o l'organo sociale competente valuta se provvedere all'assunzione del provvedimento disciplinare ritenuto più opportuno.

In ogni caso, l'OdV provvede al monitoraggio della fase istruttoria e dell'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

PARTE SPECIALE -
REGOLE E PROCEDURE SPECIFICHE PER PROCESSI
SENSIBILI E AREE A RISCHIO

I - I PROCESSI SENSIBILI DI DCM

DCM ha condotto approfondite analisi, finalizzate all'individuazione dei processi sensibili e delle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto; alla luce di tali attività, è emerso che i reati per i quali sussistono rischi di commissione, tenuto conto delle specificità dell'attività sociale, sono allo stato, in ordine approssimativamente decrescente di rischio, i seguenti:

- reati di abuso di mercato;
- reati societari;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento;
- reati ambientali;
- reati inerenti i sistemi informatici e il trattamento illecito di dati;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati contro e in danno della pubblica amministrazione;
- reati tributari;
- reati di contrabbando;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- reati transnazionali;
- reati di criminalità organizzata e associativi;
- reato di impiego di lavoratori il cui soggiorno è irregolare;
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;;
- reati contro il patrimonio culturale e il paesaggio;

Il rischio relativo alle altre fattispecie di reato contemplate dal Decreto appare ragionevolmente trascurabile.

La graduazione dei rischi relativi alle differenti tipologie di reato si spiega in considerazione delle specificità di DCM.

Ad esempio, essendo una società con azioni quotate in mercati regolamentati, DCM è soggetta alla stringente disciplina legislativa e regolamentare prevista

dall'ordinamento per tale tipologia di società, con la conseguenza che i reati di *market abuse* appaiono prognosticamente quelli più a rischio, seguiti certamente dai reati societari, che vengono in rilievo in tutte le società di capitali, a maggior ragione se quotate.

Analogamente, l'elevato rischio di commissione di reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - rischio peraltro immanente in qualsiasi attività imprenditoriale - deriva in particolare dalla natura industriale dell'attività sociale.

I rischi di reati connessi a infortuni sul lavoro aumentano considerevolmente, infatti, negli stabilimenti produttivi della Società, anche in relazione alla pericolosità delle sostanze (alcol e suoi derivati) impiegate nei processi di produzione.

Assumono particolare rilevanza anche i rischi di commissione di reati contro l'industria e il commercio, svolgendo DCM attività di produzione industriale e, in particolare di produzione di sostanze alimentari. Parimenti, non sono trascurabili i rischi di commissione di reati in materia di proprietà industriale e intellettuale, in considerazione dell'ampio impiego di marchi e altri segni distintivi di prodotti industriali nonché dell'utilizzo di opere dell'ingegno altrui, di natura soprattutto informatica.

Ancora in connessione con l'attività di produzione industriale svolta da DCM, sussistono rischi di commissione di reati ambientali, sia in tema di inquinamento sia in tema di smaltimento e gestione dei rifiuti.

Parimenti, non si può escludere il rischio della commissione di reati tributari, in relazione alla gestione degli articolati processi fiscali legati all'operatività sul mercato di una società delle dimensioni di DCM.

Neppure si può escludere il rischio che vengano commessi reati di contrabbando, in relazione alle attività di import/export che la Società svolge verso le altre società del Gruppo e verso altri *partners* commerciali in tutto il mondo.

Non si può neppure escludere il rischio di commissione del reato di autoriciclaggio, strettamente legato alla gestione delle risorse finanziarie.

Risulta invece non particolarmente elevato il rischio di commissione dei reati contro la pubblica amministrazione in quanto i rapporti che la Società intrattiene con la stessa sono limitati alle normali relazioni che qualunque soggetto imprenditoriale ha con la pubblica amministrazione (autorizzazioni, licenze sanitarie, contenzioso, verifiche ispettive, *etc.*), difettando invece di rilevanti contatti e rapporti direttamente connessi alla specifica attività sociale.

In ogni caso, tutti i processi aziendali devono essere svolti in conformità alle leggi vigenti, ai principi contenuti nel Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello e nei relativi protocolli attuativi.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità e di poteri di rappresentanza e alla definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Nei paragrafi che seguono, per ciascuna categoria di reati, si descrivono sommariamente la fattispecie incriminatrici, nonché i principi generali e le regole procedurali specifiche adottate da DCM per prevenire la commissione di tali reati.

Per comodità espositiva, saranno trattati congiuntamente, nella sezione dedicata ai “Reati in materia di proprietà industriale”, i reati di falsità in segni di riconoscimento, di cui agli articoli 473 e 474 cod. pen. ed alcuni reati contro l’industria e il commercio, in quanto tutti attinenti a questioni di diritto industriale e connessi, pertanto, ad aree e processi aziendali affini.

II - REATI DI ABUSO DI MERCATO (ARTICOLI 25-SEXIES DECRETO E 187-QUINQUIES DECRETO LEGISLATIVO 58/1998)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 25-*sexies* del Decreto prevede la responsabilità penale - amministrativa dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 58/1998.

Inoltre l'articolo 187-*quinquies* del decreto legislativo 58/1998 prevede la responsabilità dell'ente per le sanzioni amministrative previste dagli articoli 187-*bis* (abuso di informazioni privilegiate) e 187-*ter* (manipolazione del mercato).

Si descrivono brevemente di seguito le norme sanzionatorie.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate(articolo 184 decreto legislativo 58/1998)

Commette tale reato chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo di una società emittente strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate al primo punto.

Si tratta del c.d. *insider* primario.

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*). Si tratta del c.d. *criminal insider*.

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle proprie dell'*insider* primario e del *criminal insider*, chi, conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, compia taluna delle azioni di cui sopra. Si tratta del c.d. *insider* secondario.

Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (articolo 187-*bis* decreto legislativo 58/1998)

La condotta sanzionata in via amministrativa coincide con quella sanzionata penalmente, differenziandosi principalmente per l'assenza del dolo quale condizione necessaria per l'applicazione della sanzione.

Manipolazione del mercato (articolo 185 decreto legislativo 58/1998)

Commette tale reato chiunque diffonde notizie false (cosiddetta manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (cosiddetta manipolazione negoziativa).

Manipolazione del mercato (articolo 187-ter decreto legislativo 58/1998)

Commette tale illecito amministrativo chiunque, fermo restando quanto previsto dall'articolo 185, tramite mezzi di informazione, compreso *internet* o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

L'integrazione dell'illecito amministrativo prescinde, dunque, dall'idoneità concreta della condotta ad alterare in modo sensibile i prezzi degli strumenti finanziari.

2. Processi sensibili

Le aree considerate più a rischio, per la commissione dei predetti reati, appaiono essere tutte quelle connesse alla gestione, a qualsiasi titolo, di informazioni privilegiate, intendendosi per tali informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

3. Principi generali di comportamento

DCM adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa relativa agli illeciti di *market abuse*.

È fatto divieto ai soggetti iscritti nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, di cui all'articolo 115-*bis* decreto legislativo 58/1998, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo poc'anzi descritte.

In particolare, è espressamente vietato ai predetti soggetti di:

- utilizzare informazioni privilegiate in funzione della propria posizione all'interno della Società o per il fatto di essere in rapporti d'affari con la Società, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni della Società, di società del Gruppo ovvero di altre società quotate, per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la società o altre società del Gruppo;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative alla Società e al Gruppo, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta o consentita;

- diffondere informazioni di mercato riguardanti la Società o il Gruppo false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso *internet*, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- compiere operazioni che abbiano l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita di strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere comunicato al pubblico l'esistenza di tale conflitto di interesse;
- operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario.

4. Procedure specifiche

Coerentemente con il sistema di *corporate governance* e con i principi contenuti nel Codice Etico, il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto della procedura per il trattamento delle informazioni riservate e della procedura per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiata, approvate da DCM, che prevedono, in via generale:

- compiti e ruoli dei soggetti Responsabili della gestione di tali informazioni;
- le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i Responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
- le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della Società delle stesse, anche nei confronti di terzi;
- le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- le regole sulla tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 115-*bis* decreto legislativo 58/1998 e degli articoli 152-*bis* e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999. In particolare si prevedono i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie devono avvenire in conformità a procedure interne, se presenti, e in ogni caso alle norme legislative e regolamentari applicabili.

In ogni caso di dubbio, prima di compiere un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quotati della Società è opportuno richiedere un parere preventivo al Responsabile Affari Societari.

La Società predispose un programma di informazione periodica dei soggetti inseriti nel registro di cui all'articolo 115-*bis* decreto legislativo 58/1998 sui reati e gli illeciti amministrativi di *market abuse* e sulle relative procedure aziendali in essere.

La Società cura l'aggiornamento della contrattualistica e di ogni altro documento che riguardi le informazioni privilegiate, anche alla luce delle modifiche normative apportate dal D. Lgs. n. 238/2021.

Le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di *market abuse* possono essere aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'OdV.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure qui previste, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure.

Il responsabile che deroga alle suddette procedure è tenuto a richiedere una preventiva autorizzazione e successiva ratifica da parte del suo superiore gerarchico.

Occorrerà infine darne immediata informazione all'OdV.

III - REATI SOCIETARI (ARTICOLO 25-TER DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 25-ter prevede la responsabilità dell'ente in caso di commissione di molteplici reati societari, di cui si riporta qui una breve descrizione delle fattispecie.

False comunicazioni sociali (articolo 2621 cod. civ.)

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Le falsità o le omissioni possono riguardare anche beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Occorre precisare che quando i fatti di cui all'articolo 2621 cod. civ. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (possesso congiunto dei seguenti requisiti: *a*) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; *b*) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; *c*) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila), il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622 cod. civ.)

L'articolo 2622 cod. civ. punisce con maggiore severità rispetto all'articolo 2621 cod. civ. le stesse condotte poste in essere dai soggetti di cui a quest'ultima norma quanto tali soggetti appartengono a società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Occorre precisare che alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea sono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Impedito controllo (articolo 2625 cod. civ.)

Commettono tale reato gli amministratori che, impedendo o ostacolando, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, abbiano cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 cod. civ.)

Commettono tale reato gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (articolo 2627 cod. civ.)

Tale reato, proprio degli amministratori, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Occorre aggiungere che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 cod. civ.)

Questo reato, proprio degli amministratori, si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 cod. civ.)

Commettono tale reato gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis cod. civ.)

La fattispecie si realizza allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 58/1998, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 385/1993, del citato decreto legislativo 58/1998, della

Legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 124/1993, non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Se il conflitto di interessi riguarda l'amministratore delegato, egli deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 cod. civ.)

Tale ipotesi si ha quando gli amministratori o i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 cod. civ.)

Il reato, proprio dei liquidatori, si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (articolo 2635, comma 3°, cod. civ.)

Commette tale reato chiunque, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, a coloro che esercitano funzioni direttive, nonché a coloro che sono sottoposti alla loro direzione e vigilanza, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis, comma 1°, cod. civ.)

Commette tale reato chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a chi esercita funzioni direttive, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà e qualora l'offerta o la promessa non sia stata accettata (elemento, quest'ultimo, che differenzia la fattispecie in questione rispetto al reato di corruzione tra privati).

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 cod. civ.)

La condotta tipica consiste nel determinare, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (articolo 2637 cod. civ.)

Commette tale reato chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato

regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 cod. civ)

Commettono tale reato gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Sono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Falso in prospetto (articolo 173-bis decreto legislativo 58/1998) ⁽³⁾

L'articolo 34 della Legge 262 del 2005 ha introdotto un nuovo articolo 173-bis all'interno del decreto legislativo 58/1998 che, sulla falsa riga dell'abrogato articolo 2623 cod. civ., punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati e notizie in modo idoneo da indurre in errore i suddetti destinatari.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo intenzionale);
- la condotta deve essere idonea a indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

2. Processi sensibili

Le attività svolte da DCM nelle aree potenzialmente a rischio di commissione di reati societari sono generalmente regolamentate da procedure interne scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

³ Cfr. *supra* nota 2.

Le aree di attività considerate più specificamente a rischio (processi sensibili) in relazione ai predetti reati sono ritenute le seguenti:

1. attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti dell'impresa (*i.e.* redazione dei bilanci, delle relazioni sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali, quali analisi e studi aventi ad oggetto strumenti finanziari);
2. operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
3. informativa societaria e rapporti con gli organi di vigilanza, di informazione e stampa (*i.e.* gestione delle informazioni d'impresa; comunicazione al mercato di informazioni rilevanti);
4. attività o condotte tenute in relazione allo svolgimento dei controlli previsti dalla legge, dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello o dalle procedure per la sua attuazione, idonee a ostacolare i controlli sull'attività o sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa;
5. attività in potenziale conflitto di interessi e, in particolare, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;
6. compravendita di azioni e obbligazioni non negoziate su mercati regolamentati italiani ed europei; stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei;
7. gestione degli accertamenti ispettivi;
8. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;
9. acquisizioni di aziende e/o fusioni con altre società private, con particolare riguardo alla partecipazione ad aste competitive;
10. negoziazione ed esecuzione di contratti con soggetti privati, con particolare riguardo ai contratti relativi a certificazioni prescritte ai sensi di legge;
11. selezione dei fornitori;
12. gestione delle risorse finanziarie;
13. gestione dei processi di vendita, definizione dei prezzi di offerta, gestione degli ordini di acquisto e conferimento di incarichi relativi a ricerche di mercato;
14. articolazione dei poteri autorizzativi e distinzione dei ruoli.

Il presente capitolo, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico della Società.

3. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i

Destinatari, in relazione al loro grado di coinvolgimento nei processi sensibili di cui sopra, devono in generale conoscere e rispettare:

- i principi di *corporate governance* approvati da DCM, che rispecchiano le normative applicabili e le *best practice* internazionali;
- il sistema di controllo interno, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e amministrativa della Società e il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*.

Ai Destinatari coinvolti nei processi sensibili rilevanti è fatto, inoltre, specifico divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato sopra considerate (articolo 25-ter del Decreto);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

È previsto, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
- 2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 3) comportarsi in modo tale da agevolare il regolare funzionamento degli organi sociali e del sistema amministrativo, contabile e organizzativo della Società, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- 4) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- 5) tenere un comportamento corretto nel corso di trattative con altri soggetti privati e non alterare il regolare funzionamento degli organi sociali di tali controparti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

con riferimento al precedente punto 1:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o,

comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;

- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;

con riferimento al precedente punto 2:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o azioni e quote di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

con riferimento al precedente punto 3:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di revisione da parte della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

con riferimento al precedente punto 4:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

con riferimento al precedente punto 5:

- promettere od offrire benefici o altre utilità a soggetti appartenenti a controparti contrattuali attuali o potenziali della società affinché compiano od omettano atti contrari agli obblighi inerenti al loro ufficio e ai loro obblighi di fedeltà.

4. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nei precedenti paragrafi, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili.

4.1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

I documenti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalle relative relazioni di legge, *etc.*) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

4.2. Gestione dei rapporti infragruppo e relativi controlli

I rapporti tra DCM e le altre società del Gruppo sono informati al pieno rispetto della normativa applicabile.

In particolare, il Gruppo adotta una *transfer pricing policy*, che prevede verifiche e controlli su più livelli, volti a garantire la trasparenza e la corretta valorizzazione delle operazioni infragruppo, anche ai fini di una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo.

4.3. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento alle attività di DCM soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte secondo le modalità disciplinate dalle procedure interne esistenti e relative:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad esempio bilanci e verbali delle riunioni degli organi sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

4.4. Verifica e monitoraggio dei processi che possono consentire la realizzazione di accordi corruttivi

La Società riserva particolare attenzione ai processi che sono maggiormente esposti al rischio di accordi corruttivi, quali, in particolare:

- le acquisizioni di aziende e/o fusioni con altre società private, con particolare riguardo alla partecipazione ad aste competitive;
- la negoziazione ed esecuzione di contratti con soggetti privati, con particolare riguardo ai contratti relativi a certificazioni prescritte ai sensi di legge;
- la selezione dei fornitori;
- la gestione delle risorse finanziarie;
- la gestione dei processi di vendita, la definizione dei prezzi di offerta, la gestione degli ordini di acquisto e il conferimento di incarichi relativi a ricerche di mercato.

A presidio del rischio di commissione di atti corruttivi vengono predisposte le seguenti misure:

- un'attenta articolazione dei poteri autorizzativi e una chiara e precisa distinzione dei ruoli all'interno dell'organizzazione aziendale, secondo un modello di *check and balances*;
- la costante formazione e l'aggiornamento del personale dipendente, un'informazione capillare a tutti i livelli e incontri mirati, a seconda del ruolo/funzione ricoperta, sul tema della corruzione tra privati, organizzati dalla funzione *internal audit*;
- un adeguato sistema di segnalazione delle violazioni del Modello, anche attraverso l'istituzione di piattaforme informatiche gestite da terzi indipendenti e specializzati.

5. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

In aggiunta alle regole di *corporate governance* e alle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari;

- previsione di riunioni periodiche tra OdV, funzione *internal audit*, e Comitato Controllo e Rischi, per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

IV - I REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ARTICOLO 25-SEPTIES DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 9 della legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha modificato il Decreto introducendo l'articolo 25-septies, successivamente modificato dall'articolo 300 del decreto legislativo 81/2008, istitutivo della responsabilità degli enti in caso di reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (articolo 589 cod. pen.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Tuttavia, la fattispecie delittuosa inserita nel Decreto riguarda unicamente le ipotesi in cui l'evento-morte sia stato determinato non già da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La sanzione per l'ente è notevolmente più elevata nei casi previsti dall'articolo 55, comma 2°, del decreto legislativo 81/2008, cioè se il fatto avviene in aziende che svolgono attività *lato sensu* pericolose.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (articolo 590, comma 3°, cod. pen.)

Il reato, agli effetti del Decreto, si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi dell'articolo 583, comma 1°, cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

“1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo”.

Ai sensi dell'articolo 583, comma 2°, cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

“una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

2. Processi sensibili

I rischi di commissione dei predetti reati sono “trasversali” e riguardano tutti i processi e le attività aziendali.

In particolare appaiono particolarmente a rischio tutti i processi legati al rispetto e all’attuazione delle prescrizioni e delle procedure previste dal decreto legislativo 81/2008.

3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche – rinvio al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Per quanto concerne i reati in esame, il Modello trova un’efficace attuazione attraverso la scrupolosa osservanza del decreto legislativo 81/2008.

Non possono riportarsi nel Modello tutte le prescrizioni contenute nel citato decreto, che pertanto si richiama integralmente quale atto normativo integrativo del Modello, in relazione al quale l’OdV può esercitare tutte le sue prerogative, avvalendosi, se necessario, di personale specializzato.

In questa sede si pone l’accento soltanto sui principi generali e sulle macroaree di maggiore interesse, affinché i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa in materia, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all’articolo 25-*septies* Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti e, quindi, della diversità dei loro obblighi, come specificati nel decreto legislativo 81/2008.

In linea generale, DCM informa l’intera sua attività in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai seguenti criteri e alle seguenti misure generali:

- valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- informazione e formazione adeguate per lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- predisposizione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- predisposizione di misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di incendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie;
- adozione di misure e procedure finalizzate alla valutazione e alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro cui sono esposti i lavoratori (anche esterni alla Società) in relazione a lavori, opere e servizi prestati da terzi nell'interesse della Società stessa.
- verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate e registrazione dell'effettuazione delle attività in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

In particolare, inoltre, la Società si adopera affinché vengano pienamente osservate tutte le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 in relazione ai seguenti ambiti:

- obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
- obblighi dei lavoratori;
- attribuzioni di responsabilità nel rispetto dei requisiti di professionalità imposti dal decreto legislativo 81/2008 e di quanto previsto dall'articolo 16 del predetto decreto legislativo in punto deleghe di funzioni;
- valutazione dei rischi e stesura del documento di cui all'articolo 17, comma 1°, lettera *a*, decreto legislativo 81/2008;
- servizio di prevenzione e protezione e monitoraggio della sua efficacia;

- formazione, informazione e addestramento del personale;
- sorveglianza sanitaria;
- gestione delle emergenze;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- istituzione, aggiornamento e buona tenuta dei registri, della documentazione e degli archivi richiesti dalla normativa applicabile;
- definizione procedure interne per l'efficiente osservanza della normativa applicabile;
- obblighi previsti dall'articolo 26 d.lgs. 81/2008 in relazione ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, con particolare riferimento ai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni alla Società.

V - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTICOLO 25.BIS.1 DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99, rubricato "*Tutela penale dei diritti di proprietà industriale*", introducendo l'articolo 25-bis.1 del Decreto, ha istituito la responsabilità dell'ente in caso di commissione di alcuni reati contro l'industria e il commercio.

In questa sezione si esamineranno i reati di cui agli articoli 513, 513-bis, 515 e 516 cod. pen., che attengono a profili tradizionali di tutela del regolare esercizio dell'attività commerciale e industriale e della correttezza e della sicurezza degli scambi commerciali. Gli altri reati inclusi nel capo dei delitti contro l'industria e il commercio saranno, invece, oggetto di analisi nella successiva sezione, dedicata ai reati in materia di proprietà industriale.

L'articolo 25-bis.1 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente in caso di commissione dei seguenti reati:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 cod. pen.)

Commette tale reato chiunque adopera violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale e, in via mediata, anche l'interesse economico nazionale. Si tratta di un reato di mera condotta, in quanto non è necessario che si verifichi effettivamente l'evento di impedimento o turbamento dell'esercizio dell'attività, sufficiente essendo la condotta descritta, assistita dal dolo specifico di impedire o turbare l'esercizio dell'industria o del commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis)

Commette tale reato chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 cod. pen.)

Tale fattispecie, che tutela l'onestà e la correttezza negli scambi commerciali, incrimina chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 cod. pen.)

Tale fattispecie, che tutela la buona fede e l'affidabilità degli scambi commerciali, incrimina chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Per ricostruire la nozione di genuinità si tiene conto sia della genuinità c.d. naturale, intendendosi per tale la conformità di una sostanza alla sua composizione biochimica naturale e non alterata, sia della genuinità c.d. formale, intendendosi per tale la conformità della composizione di una sostanza ai requisiti previsti in eventuali norme tecniche.

2. Processi sensibili

La circostanza che l'attività principale di DCM sia la produzione e la vendita di beni, e in particolare di sostanze alimentari, rende concreto il rischio di commissione di tali reati e, in particolare, dei reati di cui agli articoli 515 e 516 cod. pen. Le aree aziendali più sensibili sono quelle connesse alla produzione e al controllo della qualità, cui afferiscono tutte le fasi e i processi che coinvolgono i beni prodotti e le sostanze alimentari, dall'acquisto delle materie prime al confezionamento e all'etichettatura del prodotto finito.

3. Principi generali di comportamento

DCM adotta politiche aziendali idonee a prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione.

Ai Destinatari è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte e comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato sopra considerate o che comunque agevolino la commissione dei predetti reati.

Essi, inoltre, hanno l'obbligo, nell'ambito delle proprie funzioni, di curare che i processi aziendali produttivi e, in particolare, quelli coinvolgenti le sostanze alimentari si svolgano in conformità alla normativa tecnica applicabile, a tutela della genuinità dei prodotti.

4. Procedure specifiche

Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione e nel rispetto dei principi generali di comportamento sopra indicati sono adottati i seguenti specifici presidi:

- nell'ambito dell'attività di scelta e acquisto delle materie prime e dei materiali di confezionamento, la Società individua requisiti di qualità che i beni forniti da terzi devono soddisfare. A tal fine adotta "Capitolati generali di fornitura" e "Specifiche tecniche di fornitura" atti a garantire la rispondenza delle materie prime e dei materiali di confezionamento alla normativa tecnica applicabile e ad elevati *standards* tecnico-qualitativi e igienico-alimentari;
- la Società adotta e applica Manuali di autocontrollo e il sistema HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) al fine di garantire la conformità dei prodotti alla normativa tecnica e il rispetto di elevati *standards* qualitativi, igienico-alimentari e commerciali. In particolare, i sistemi di autocontrollo adottati prevedono:
 - procedure di ispezione e validazione delle materie prime e dei materiali di confezionamento in ingresso agli stabilimenti di produzione;
 - la predisposizione di istruzioni tecniche per la fabbricazione di ciascun prodotto e di procedure di controllo di processo per ciascuna produzione negli stabilimenti;

- procedure di tracciabilità, rintracciabilità e richiamo dal mercato;
- la Società adotta Sistemi di Gestione della Qualità certificati sulla base degli *standards* ISO 9001, IFS (*International Food Standard*), BRC (*Global Standard Food*), ISO 22001;
- in relazione all'utilizzo di prodotti con indicazione geografica o denominazione d'origine, la Società adotta procedure atte a garantire la conformità di ciascun prodotto a tutti i requisiti previsti dal disciplinare specifico, sia sotto il profilo delle caratteristiche organolettiche del prodotto sia sotto il profilo del confezionamento e dell'etichettatura del prodotto stesso.

In particolare, in relazione alla produzione di vini a indicazione geografica o denominazione d'origine:

- sono utilizzati soltanto uve e vini provenienti da vigneti iscritti nello Schedario Vitivinicolo Nazionale;
- la vinificazione, la maturazione e l'invecchiamento avvengono secondo le modalità prescritte da ciascun disciplinare e sono annotate sugli appositi registri vidimati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- la Società aderisce ai consorzi di tutela dei vini IGT/DOC/DOCG, i quali provvedono a controlli analitici ed organolettici in fase di commercializzazione;
- la produzione è sottoposta alle verifiche dell'organismo designato per ogni IGT/DOC/DOCG dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sul rispetto dei requisiti dei disciplinari. Tali verifiche si svolgono attraverso controlli documentali e prelievi di campioni organolettici e, in caso di esito positivo, sono seguite dal rilascio dell'autorizzazione all'imbottigliamento e alla commercializzazione.

VI- REATI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ARTICOLI 25-BIS, LETT. F-BIS E 25-BIS.1 DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99, rubricato "*Tutela penale dei diritti di proprietà industriale*", introducendo la lettera *f-bis* del primo comma dell'articolo 25-*bis* e l'articolo 25-*bis*.1 del Decreto, ha istituito la responsabilità dell'ente in caso di commissione di alcuni reati a tutela di diritti di proprietà industriale.

In primo luogo, il legislatore ha previsto la responsabilità dell'ente per tre reati di falso aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, onde punire i destinatari del Decreto che, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, alterassero o falsificassero gli altrui titoli di proprietà industriale, ledendo inoltre la fede pubblica nell'autenticità e genuinità di tali titoli.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali titoli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, fuori dei casi di concorso con i reati di cui all'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, ovvero detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Tale reato è incluso nel capo dei delitti contro l'industria e il commercio ma le sue caratteristiche obiettive lo rendono affine ai reati di falso, e in particolare ai reati di cui agli articoli 473 e 474 cod. pen., da cui si differenzia sostanzialmente per l'oggetto materiale.

Accanto ai predetti reati di falso, il legislatore ha previsto la responsabilità dell'ente in relazione a delitti che, pur rubricati tra i delitti contro l'industria e il commercio, ledono non solo la fiducia nel mercato e la sicurezza degli scambi ma anche diritti

di proprietà industriale ovvero sono commessi mediante la violazione di diritti di proprietà industriale:

Frode contro le industrie nazionali (articolo 514 cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 cod. pen.)

Commette tale reato chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica, adopera industrialmente, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

2. Processi sensibili

La Società riserva grande attenzione ai marchi e agli altri segni distintivi che contraddistinguono i suoi prodotti in tutto il mondo. L'elevata operatività nell'ambito dei diritti di proprietà industriale rende conseguentemente concreto il rischio di commissione dei reati descritti nella presente sezione.

Le aree di operatività aziendale considerate maggiormente a rischio sono tutte quelle connesse all'adozione, all'utilizzo e in generale alla gestione dei marchi e degli altri diritti di proprietà industriale, ivi incluse le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei prodotti.

3. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati qui esaminati, ai Destinatari è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato sopra considerate o che comunque agevolino la commissione dei predetti reati.

Essi, in particolare, nell'ambito delle proprie funzioni, sono tenuti a rispettare le procedure aziendali previste dalla presente sezione e ad osservare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

DCM promuove il rispetto delle norme sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale anche aderendo e collaborando con l'associazione INDICAM, Istituto

di Centromarca per la difesa e l'identificazione dei marchi autentici e per la lotta alla contraffazione.

4. Procedure specifiche

Al fine di prevenire il rischio dei reati di cui alla presente sezione, sono adottati i seguenti specifici presidi:

- l'adozione di qualunque nuovo marchio, segno distintivo, modello o altro elemento suscettibile di tutela ai sensi delle norme in materia di proprietà industriale, è sempre subordinata alla preventiva verifica che tale nuovo marchio, segno o elemento non leda diritti preesistenti di terzi. All'uopo sono condotti, da consulenti esterni e sotto la supervisione dell'Area Legale interna, accertamenti e verifiche sulle banche dati ufficiali dei diritti di proprietà industriale;
- sono adottate linee guida, redatte dall'Area Legale, finalizzate a garantire che l'utilizzo dei marchi avvenga in costante conformità alla normativa applicabile;
- l'utilizzo dei marchi, sia sui prodotti, sia nella comunicazione interna ed esterna, avviene nel rispetto delle linee guida di cui al punto precedente;
- l'utilizzo di indicazioni geografiche e di denominazioni d'origine per i prodotti agroalimentari, in particolare per i vini, è subordinato alla preventiva e attenta verifica che esse non inducano in errore sull'origine e la provenienza del prodotto;
- le produzioni con indicazioni geografiche o denominazioni d'origine sono soggette alla verifica, condotta dall'Area Legale in collaborazione con l'Area di controllo qualità, della conformità del prodotto a tutti i requisiti previsti dal corrispondente disciplinare, con particolare attenzione alle regole previste per l'etichettatura;
- l'uso o l'apposizione di simboli o marchi collettivi identificativi dell'appartenenza a determinati consorzi sono subordinati alla verifica che la società produttrice appartenga effettivamente al consorzio di riferimento.

VII - REATI AMBIENTALI (ARTICOLO 25-UNDECIES DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 2 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n.121, introducendo nel Decreto l'articolo 25-*undecies* rubricato "Reati ambientali", ha istituito la responsabilità dell'ente in caso di commissione di un insieme eterogeneo di reati riconducibili all'ambito della tutela ambientale. L'articolo 1, comma 8° della Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha esteso tale insieme di reati. Con riferimento ai profili di rischio inerenti all'attività di DCM, i reati rilevanti possono essere suddivisi in due macro categorie: (a) i reati che concernono emissioni inquinanti e (b) i reati che riguardano i processi di smaltimento dei rifiuti. Poiché tutti questi reati presentano profili comuni di "trasversalità" e interessano aree aziendali affini, si provvede a un'unica trattazione in questa sezione.

(a) In primo luogo, con riguardo alle fattispecie inerenti a ipotesi di inquinamento, rilevano i reati previsti dal Titolo VI-*bis* cod. pen., rubricato "*Dei Delitti contro l'ambiente*".

Inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (articolo 452-*quater* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Occorre precisare che nel caso di condanna dell'ente per i delitti di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* cod. pen.) e/o di disastro ambientale (articolo 452-*quater* cod. pen.) si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, anche le sanzioni interdittive (per le quali si rinvia *supra* all'Introduzione, Capitolo III).

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* cod. pen., già art. 260 T.U.A.)

Commette tale reato chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, mediante una pluralità di operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-*quinquies* cod. pen.)

I fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* cod. pen. costituiscono reato anche se sono commessi a titolo di colpa o se dagli stessi deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

L'articolo 452-*octies* cod. pen. prevede un aggravamento della pena nei casi in cui:

- l'associazione di cui all'articolo 416 cod. pen. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-*bis*, cod. pen., rubricato "*Dei Delitti contro l'ambiente*";
- l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* cod. pen. sia finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-*bis*, cod. pen., rubricato "*Dei Delitti contro l'ambiente*", ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

In secondo luogo, vengono in considerazione i reati connessi al tema degli scarichi industriali, disciplinati dall'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico Ambientale (di seguito anche "T.U.A."), nonché ulteriori reati, disciplinati sia dal T.U.A. sia dalla legislazione speciale, tutti genericamente riconducibili alla disciplina delle emissioni inquinanti.

Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (articolo 137, comma 2°, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Commette tale reato chiunque apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate in apposite tabelle allegate al T.U.A. (tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza) senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Lo stesso articolo, al comma 1°, prevede una sanzione amministrativa nel caso in cui la condotta appena descritta non riguardi sostanze pericolose.

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte (articolo 137, comma 3°, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta di scarico di cui al precedente reato sia posta in essere non già in assenza di autorizzazione, ma contravvenendo alle prescrizioni formalizzate nell'autorizzazione o imposte da altra autorità competente (fatto salvo il mero superamento dei valori limite di concentrazione delle sostanze inquinanti, che è regolato dal comma 5° dello stesso articolo e costituisce fattispecie autonoma di reato).

Violazione dei limiti tabellari di concentrazione di sostanze pericolose in scarichi industriali (articolo 137, comma 5° decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Commette tale reato chiunque superi i limiti massimi di concentrazione di sostanze pericolose nell'effettuazione di scarichi industriali. Gli elenchi delle sostanze pericolose e dei valori limite di riferimento per gli scarichi d'acque reflue o su suolo sono contenuti in specifici allegati del T.U.A. È prevista, inoltre, un'ipotesi aggravata di reato se la condotta comporta il superamento dei valori tabellari previsti per specifici cicli produttivi.

Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 137, comma 11°, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Commette tale reato chiunque, colposamente o dolosamente, violi i divieti di scarico diretto sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e nelle acque sotterranee o nel sottosuolo, disciplinati dagli articoli 103 e 104 del T.U.A.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee (articolo 257, commi 1° e 2°, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Ai sensi dell'articolo 257 T.U.A. compie tale reato chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, per tale intendendosi la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) previsti dalla normativa di settore. La responsabilità penale sussiste soltanto laddove il responsabile ometta di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 242 T.U.A. o di provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'autorità competente, in violazione degli obblighi di bonifica previsti nel medesimo articolo: l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e ss. T.U.A. costituisce, infatti, condizione di non punibilità.

Un ulteriore fattispecie di reato con pene aggravate è prevista nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

Inquinamento atmosferico aggravato (articolo 279, comma 5°, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Ai sensi della disposizione in esame, è punito chiunque, esercendo uno stabilimento, superi i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione o dalla normativa di settore con ciò determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

Violazione delle disposizioni sull'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente (articolo 3, comma 6°, legge 28 dicembre 1993, n. 549)

Ai sensi di tale fattispecie è punito chiunque violi gli obblighi previsti dalla normativa europea in materia di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze che riducono lo strato di ozono, attualmente disciplinata dal Regolamento CE 16 settembre 2009 n. 1005 (4).

(b) Accanto ai reati ambientali finalizzati a reprimere condotte che possono ledere direttamente l'ambiente, il legislatore ha incluso nella rubrica dei reati ambientali anche una serie di fattispecie che puniscono le violazioni della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti. Queste fattispecie assumono rilevanza sia per il rischio connesso alla commissione "diretta" ed esclusiva dei reati sia per il rischio di responsabilità in concorso di persona, e quindi anche nel caso in cui la Società non svolga direttamente attività di gestione dei rifiuti. Le fattispecie rilevanti possono essere ulteriormente suddivise nelle seguenti due categorie.

(b.1) Delitti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexies cod. pen.)

Commette tale reato chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata

- sia se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento
 - o delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- sia se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Predisposizione od uso di falsa certificazione di analisi dei rifiuti (articolo 258, comma 4°, secondo periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Ai sensi dell'articolo 258 T.U.A., che disciplina la responsabilità amministrativa delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi senza il formulario prescritto dal T.U.A., è punito con le pene previste all'articolo 483 del cod. pen., chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti.

Atti di falso in ambito SISTRI (articolo 260-bis, comma 6°, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

⁴ Che ha abrogato il Regolamento CE 29 giugno 2000, n. 2037, che ha a sua volta abrogato il Regolamento CEE 15 dicembre 1994, n. 3093, cui fa riferimento la norma penale.

Tale fattispecie di reato, che tutela il buon funzionamento del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (comunemente noto con l'acronimo SISTRI), punisce la predisposizione di un falso certificato di analisi di rifiuti o l'inserimento di un certificato falso tra i dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti con l'applicazione delle pene previste dall'articolo 483 del cod. pen.

Trasporto di rifiuti pericolosi senza la documentazione obbligatoria e trasporto di rifiuti con documentazione falsa (articolo 260-bis, comma 7°, secondo e terzo periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Tale reato punisce con l'applicazione delle pene previste dall'articolo 483 del cod. pen. chiunque effettui un trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza della copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, della copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

La stessa pena si applica a chi fa uso, durante un trasporto di rifiuti in ambito SISTRI, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Falsità materiale nella documentazione per il trasporto di rifiuti (articolo 260-bis, comma 8°, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Tale reato prevede l'applicazione della pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del cod. pen. a chiunque effettui un trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata. Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi è prevista un'aggravante specifica.

(b.2) Contravvenzioni in materia di gestione dei rifiuti, reati, cioè, che possono essere commessi sia colposamente che dolosamente.

Svolgimento abusivo di attività tipiche di gestione dei rifiuti (articolo 256, comma 1° decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Tale reato, che tutela il buon funzionamento del regime di controllo pubblico sulle attività tipiche di gestione dei rifiuti previsto nel T.U.A., punisce chiunque realizza attività di raccolta ⁽⁵⁾, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. La fattispecie, quindi, consta dell'esercizio di una delle attività per cui è richiesta l'autorizzazione, l'iscrizione in un registro o la comunicazione all'autorità amministrativa e della mancanza dell'atto prescritto.

Secondo l'interpretazione consolidata in giurisprudenza, risponde del reato, a titolo di concorso, anche il produttore originario dei rifiuti che colposamente o dolosamente non abbia verificato la regolarità dell'attività del gestore a cui ha

⁵ Si intende, per raccolta, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; per recupero, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; per smaltimento, qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

affidato i rifiuti, in ottemperanza al principio espresso all'articolo 188 T.U.A. secondo cui il produttore iniziale (e ogni altro successivo detentore) conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento dei rifiuti che da lui dipende.

Gestione o realizzazione di discarica abusiva (articolo 256, comma 3°, primo e secondo periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Tale reato punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Ai fini dell'applicazione della fattispecie, per discarica si intende, secondo la definizione data dalla direttiva CE 26 aprile 1999, n. 31, l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, ivi compresa, *inter alia*, qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo in attesa di smaltimento per più di un anno.

Inosservanza delle prescrizioni relative allo svolgimento di attività di gestione di rifiuti (articolo 256, comma 4°, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Tale reato punisce chiunque gestisca una discarica o realizzi una delle condotte tipiche di gestione dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 256 T.U.A. nelle ipotesi in cui le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni siano state ottenute, ma l'attività sia svolta contravvenendo alle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione o in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'iscrizione o la comunicazione.

Poiché la fattispecie configura un reato proprio del soggetto legittimato all'esercizio di una delle attività rilevanti, in questo caso non è astrattamente configurabile il concorso del produttore iniziale di rifiuti nell'illecito. La Società, quindi, risponderà di questo reato solo nella misura in cui si adoperi direttamente per la realizzazione di una delle attività tipiche di gestione dei rifiuti.

Miscelazione abusiva di rifiuti (articolo 256, comma 5°, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Tale reato punisce chiunque realizza attività non consentita di miscelazione di rifiuti pericolosi in violazione del divieto previsto all'articolo 187 T.U.A., cioè chiunque, senza aver ottenuto apposita autorizzazione, in qualunque fase della gestione dei rifiuti, unisce in modo da rendere ardua se non impossibile la successiva diversificazione rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità o rifiuti pericolosi e non pericolosi insieme.

2. Processi sensibili

I processi che presentano concretamente rischi di commissione dei predetti reati risultano essere tutte ricollegabili all'area aziendale della produzione.

In particolare appaiono a rischio i processi di costruzione di nuovi impianti industriali e di manutenzione, adeguamento e gestione di quelli esistenti, nonché i processi specificatamente legati alla gestione dello smaltimento dei rifiuti industriali, sia per quel che riguarda le fasi di gestione interna, sia con riferimento ai rischi collegati all'affidamento a terzi dei propri rifiuti.

3. Principi generali di comportamento

È fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*undecies*, ed in particolare quelle sopra descritte.

La Società si adopera perché siano osservate le prescrizioni previste dal cod. pen., dal T.U.A. e dalla normativa speciale in materia di tutela ambientale e di gestione dei rifiuti richiamate in questa sezione, e a tal fine si impegna a garantire l'adeguata formazione dei Destinatari.

Allo scopo di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione, i Destinatari sono tenuti, nell'ambito delle proprie funzioni, a:

- curare diligentemente la propria formazione e mantenersi aggiornati sulla normativa comunitaria e italiana applicabile in materia;
- agire, nell'esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto della disciplina comunitaria, della legge e dei regolamenti amministrativi, richiedendo, se necessaria, l'assistenza dell'Area Legale ed eventualmente avvalendosi, se del caso, dopo autorizzazione, di consulenti esterni qualificati;
- provvedere nei modi e nei tempi ritenuti di volta in volta opportuni affinché la gestione dei rifiuti avvenga sempre nel rispetto della normativa vigente;
- segnalare all'OdV particolari aree di rischio o situazioni di criticità ambientale collegate alle fattispecie previste dall'articolo 25-*undecies*.

4. Procedure specifiche

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione, la Società predispone procedure interne, che i Destinatari sono tenuti ad osservare, riguardanti la gestione dei rifiuti e l'adempimento degli obblighi in materia ambientale.

In particolare, sono adottati i seguenti specifici presidi:

- la Società adotta Sistemi di Gestione Ambientale certificati sulla base dello *standard* ISO 14001;
- presso ogni sito produttivo italiano è individuato un Responsabile Ambientale che potrà coincidere con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, incaricato di verificare la *compliance* di tale sito in tema ambientale e di gestione dei rifiuti, e il rispetto della normativa richiamata in questa sezione. Il Responsabile Ambientale, inoltre, si impegna a verificare l'adozione di quanto previsto dalla presente sezione del Modello e a renderne noto il contenuto a tutti i soggetti che possono esserne interessati;
- la Società istituisce adeguate forme di coordinamento tra i Responsabili Ambientali di ciascun sito produttivo al fine di verificare la *compliance* aziendale in tema ambientale ovvero il rispetto della normativa richiamata in questa sezione predisponendo e assicurando la necessaria attività di formazione ai predetti responsabili. Ogni anno la funzione *Quality Health Security Environment* predispone una relazione sulla *compliance* in materia ambientale e sulle procedure di smaltimento dei rifiuti in uso, in cui sono segnalate le

eventuali situazioni di criticità e aree di rischio emerse durante l'anno, e la trasmette, tramite il responsabile della funzione *internal audit*, all'OdV. Tale relazione potrà essere parte integrante della Relazione annuale sulla salute e sicurezza delle unità produttive italiane.

- tutti i progetti di manutenzione o modifica degli impianti industriali della Società che possono incidere sul corretto adempimento degli obblighi in materia ambientale di cui alla presente sezione devono essere sottoposti alla valutazione del Responsabile Ambientale competente, che ne verifica la conformità con la normativa di settore;
- ciascun Responsabile Ambientale assicura l'adeguato monitoraggio dei livelli di emissione e di scarico di sostanze inquinanti e redige una sintetica relazione annuale sulla *compliance* in materia ambientale e sulle procedure di smaltimento dei rifiuti in uso. In tale relazione sono sempre segnalate le eventuali situazioni di criticità e aree di rischio emerse durante l'anno;
- è fatto obbligo a chiunque sia addetto a qualsiasi titolo allo smaltimento dei rifiuti o ad altra attività connessa con le fattispecie di cui alla presente sezione di segnalare al Responsabile Ambientale eventuali situazioni di criticità o aree di rischio riscontrate nello svolgimento delle proprie mansioni. Tale comunicazione deve avvenire per iscritto e deve essere trasmessa in copia all'Area Legale interna.

VIII - REATI INFORMATICI (ARTICOLO 24-BIS DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

La legge 18 marzo 2008, n. 48, introducendo l'articolo 24-*bis* Decreto, ha istituito la responsabilità dell'ente in caso di commissione di taluni reati informatici, di cui si fornisce di seguito una breve descrizione.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615-*ter* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615-*quater* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 615-*quinquies* cod. pen.)

Integra tale reato la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici .

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. (articolo 617-*quater* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quinquies* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro

modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi .

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-bis cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-ter cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità,

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-quater cod. pen. e articolo 635-quinquies cod. pen.)

Commette tale reato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è più elevata se la condotta è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Delitti di falso riguardanti documenti informatici (articolo 491-bis cod. pen.)

L'ente risponde altresì per la commissione di qualunque delitto di falsità in atti (articoli 476 e seguenti cod. pen.) qualora esso riguardi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640-quinquies cod. pen.)

Commette tale reato il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. Processi sensibili

Nell'ambito di DCM i processi a rischio di commissione dei reati del presente capitolo appaiono essere quelli connessi alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informatici.

3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche

È fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato poc'anzi descritte.

La Società predispone procedure interne, che i Destinatari sono tenuti a osservare, riguardanti l'utilizzo dei sistemi informatici e predispone adeguate misure affinché ne sia sempre salvaguardata la sicurezza, attribuendo idonei poteri di gestione e controllo al responsabile dell'area sistemi informativi.

In particolare, la Società:

- disciplina l'accesso alle risorse e ai sistemi informatici da parte dei dipendenti e degli altri Destinatari in base a criteri di proporzionalità, necessità ed efficienza;
- organizza i sistemi informatici in modo tale che sia possibile, in caso di effettiva necessità, "tracciare" ogni operazione effettuata;
- predispone adeguate misure di sicurezza per la protezione e la conservazione dei dati e per evitare accessi abusivi ai sistemi informatici aziendali;
- disciplina l'accesso e il trattamento di dati personali in conformità al Regolamento 2016/679 ("GDPR"), al decreto legislativo 196/2003 e alle successive modifiche dello stesso;
- predispone adeguate misure di gestione dei codici di accesso ai sistemi informatici affinché ne sia salvaguardata la segretezza.

IX - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ARTICOLO 25-NOVIES DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99, rubricato "*Tutela penale dei diritti di proprietà industriale*", introducendo l'articolo 25-novies del Decreto, ha istituito la responsabilità dell'ente in caso di commissione di alcuni reati a tutela del diritto d'autore.

In particolare, è stata prevista la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*) e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, che sono qui di seguito sinteticamente descritti.

Reato di cui all'articolo 171, comma 1°, lettera *a-bis*), l.aut.

Tale fattispecie tutela l'interesse patrimoniale dell'autore di un'opera dell'ingegno e incrimina chiunque, senza averne diritto, mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere.

Reati di cui all'articolo 171, comma 3°, l.aut.

Tale norma prevede una circostanza aggravante nel caso in cui tutti i reati di cui al primo comma dell'articolo 171 sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. Pur non essendo la formulazione dell'articolo 25-novies del Decreto affatto chiara, pare doversi interpretare il riferimento al terzo comma dell'articolo 171 l.aut nel senso che la responsabilità dell'ente sorge soltanto nel caso in cui i reati di cui all'articolo 171, primo comma (a differenza di quello *sub* lettera *a-bis*) siano circostanziati dall'aggravante in questione.

Reati di cui all'articolo 171-*bis* l.aut.

Tale fattispecie tutela le opere dell'ingegno informatiche e, in particolare, i *software* e le banche di dati. Al primo comma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Al secondo comma, invece, punisce chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce su supporti non contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* l.aut., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle

disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* l.aut., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Reati di cui all'articolo 171-*ter* l.aut.

L'articolo 171-*ter* l.aut., primo comma, tutela, in particolare, le opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo e cinematografico, le opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, anche multimediali, e punisce molteplici condotte abusive, quali, ad esempio, la duplicazione e la diffusione dell'opera stessa, nonché la detenzione e la cessione a qualsiasi titolo di supporti contenenti le suddette opere ma privi del contrassegno SIAE. Punisce altresì molteplici condotte aventi ad oggetto dispositivi che consentono l'accesso a servizi criptati senza il pagamento del canone dovuto o che sono finalizzati a facilitare l'elusione delle misure tecnologiche di protezione delle opere protette di cui all'articolo 102-*quater* l.aut.

Le condotte descritte dal primo comma dell'articolo 171-*ter* l.aut sono penalmente rilevanti soltanto se commesse con il fine di lucro e per uso non personale.

Il secondo comma dell'articolo 171-*ter* l.aut, invece, oltre a punire chi promuove o commette, nell'esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate, i fatti di cui al primo comma, punisce molteplici condotte abusive (riproduzione, vendita, cessione a qualsiasi titolo, etc.) aventi ad oggetto oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate. Ancorché la norma non preveda espressamente il fine di lucro, un orientamento giurisprudenziale richiede anche per le fattispecie di cui al secondo comma il fine di lucro previsto dal primo comma del medesimo articolo.

Accanto a tali condotte, il secondo comma dell'articolo 171-*ter* l.aut. punisce il c.d. *file sharing*, cioè l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa.

I reati di cui agli articoli 171-*septies* e 171-*octies* l.aut.

L'articolo 171-*septies* punisce i produttori e importatori che non comunichino alla SIAE i dati identificativi di supporti non soggetti all'obbligo di apposizione del contrassegno e chiunque, in sede di richiesta di apposizione del contrassegno SIAE, attesti falsamente di aver assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore.

L' articolo 171-*octies* l.aut, infine, punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

2. Processi sensibili

Alla luce dell'operatività aziendale di DCM, il rischio più elevato di responsabilità dell'ente, seppur mitigato dalla necessità che i reati siano compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, si riscontra in relazione ai reati di cui agli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), 171-*bis* e 171-*ter* l.aut., in virtù dell'utilizzo frequente,

da parte dei Destinatari del Modello, di programmi per elaboratori protetti e di reti telematiche e all'impiego nell'attività sociale di opere dell'ingegno (ad esempio opere musicali nell'ambito dell'attività di promozione pubblicitaria). Le altre fattispecie, e in particolare quelle che riguardano soggetti che interagiscono direttamente con la SIAE (articoli 171-*septies* e 171-*octies* l.aut.), appaiono di limitata rilevanza.

Conseguentemente, i processi che appaiono maggiormente a rischio sono quelli riconducibili all'area Sistemi Informativi e, in particolare, quelli relativi alla gestione degli accessi alle reti telematiche, alla gestione dei programmi informatici utilizzati dalla Società e alla gestione delle credenziali per l'accesso e l'intervento sui sistemi informatici della Società. Appaiono, inoltre, sensibili tutti quei processi, anche afferenti ad aree diverse, comunque connessi all'utilizzo e alla gestione in genere di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.

3. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati esaminati nella presente sezione, ai Destinatari è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato sopra considerate o che comunque agevolino la commissione dei predetti reati.

Essi, in particolare, nell'ambito delle proprie funzioni, sono tenuti a rispettare le procedure aziendali previste dalla presente sezione e ad osservare la normativa sulla tutela del diritto d'autore.

4. Procedure specifiche

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione, la Società adotta e applica procedure adeguate (anche di verifica e controllo) affinché la gestione e l'utilizzo, nell'ambito dell'attività sociale, di opere dell'ingegno protette avvenga nel rispetto della normativa sulla tutela del diritto d'autore e in virtù di un titolo che attribuisca alla Società i relativi diritti di utilizzazione. In particolare, sono adottati i seguenti specifici presidi:

- in relazione all'utilizzazione di opere dell'ingegno nell'ambito dell'attività promozionale della Società (in particolare, opere musicali e cinematografiche), la Società, attraverso costanti flussi informativi tra Direzione Marketing e Direzione Legale, verifica che l'utilizzazione di tale opere avvenga in virtù di contratto o di altro titolo che attribuisca alla Società i relativi diritti;
- la Società ha adottato, in data 2 novembre 2009, il *Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici, telefonici e di riproduzione delle Società Italiane del Gruppo Campari*. Tale Regolamento, pubblicato sul sito *internet* della Società e distribuito a tutti i dipendenti della Società, *inter alia*:
 - disciplina l'utilizzo dei personal computer aziendali e prevede che i programmi per elaboratore (*software*) siano installati esclusivamente dal Servizio Information and Communication Technology (Servizio ICT) o dal

- Servizio Helpdesk, con divieto per gli utenti di installare e/o utilizzare programmi differenti e comunque di installare autonomamente programmi;
- disciplina l'utilizzo della rete aziendale del Gruppo e della rete *internet* secondo elevati *standard* di sicurezza e protezione, in particolare vietando, durante l'orario di lavoro, l'utilizzo della rete *internet* per motivi non attinenti all'attività lavorativa e in ogni caso vietando le attività di carico e scarico di *freeware* e *shareware* e comunque di documenti e *files*, se non strettamente attinenti l'attività lavorativa e previa verifica della loro attendibilità, eventualmente mediante richiesta di parere al Servizio ICT;
 - disciplina l'utilizzo del servizio di posta elettronica, vietandone l'uso per motivi diversi da quelli legati all'attività lavorativa e vietando in ogni caso l'invio di allegati e *files* non inerenti l'attività lavorativa.
 - prevede, nel rispetto della riservatezza, attività di controllo sul volume traffico dati *internet*;
- la Società verifica periodicamente, attraverso adeguati strumenti tecnici, che i programmi presenti sui personal computer aziendali siano stati regolarmente installati secondo le procedure previste dal Regolamento e siano muniti di valida licenza d'uso;
 - i programmi per elaboratore utilizzati dalla Società e dalle società italiane del Gruppo sono acquistati in via esclusiva e accentrata dal Direttore della Direzione Sistemi Informativi e installati sui *server* e/o sui personal computer aziendali dal Responsabile dell'area Infrastrutture Tecnologiche;
 - la Società verifica periodicamente i certificati e le licenze dei programmi per elaboratore che attestano il diritto di utilizzo dei programmi stessi;
 - la Società applica adeguate misure idonee a limitare o impedire l'accesso a taluni siti *internet* (c.d. *black list*, periodicamente aggiornata) o l'utilizzo di programmi che potrebbero agevolare la commissione dei reati di cui alla presente sezione (sistemi c.d. *peer-to-peer*, di *file sharing* e affini);
 - la Società organizza i sistemi informatici, attraverso un'attenta gestione delle credenziali e delle modalità di accesso, in modo tale che sia possibile, in caso di effettiva necessità, "tracciare" ogni operazione effettuata.

X - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTICOLI 24 E 25 DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

Gli articoli 24 e 25 del Decreto contemplano numerosi reati contro e in danno della pubblica amministrazione; si fornisce qui una breve descrizione delle fattispecie il cui rischio di commissione è maggiore alla luce delle attività di DCM.

Peculato (articolo 314, comma 1 cod. pen.)

Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Sebbene si tratti di un reato proprio, che dunque richiede in capo all'autore la titolarità della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, possono assumere rilevanza anche le eventuali condotte concorsuali poste in essere da privati che abbiano contribuito materialmente o moralmente all'illecito commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, tale reato rileva solo in quanto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo. 316 cod. pen.)

Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio e giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Anche la fattispecie in esame richiede in capo all'autore la titolarità della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Cionondimeno, possono assumere rilevanza anche le eventuali condotte concorsuali poste in essere da privati che abbiano contribuito materialmente o moralmente all'illecito commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (es. contribuendo a trarre in errore la vittima del reato).

Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, tale reato rileva solo in quanto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Malversazione di erogazioni pubbliche (articolo 316-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo 316-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (articolo 316-bis cod. pen.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità (articoli 317 e 319-*quater* cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa (concussione) o induca (induzione indebita) taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Nell'ipotesi di induzione indebita è punito altresì il soggetto che, indotto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, da o promette a costui denaro o altra utilità (art. 319-*quater*, comma 2°).

Per quanto attiene le responsabilità attinenti alla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, questi reati sono suscettibili di applicazione soltanto nell'ipotesi in cui un dipendente o un agente della società concorra nel reato (proprio) di tali soggetti, i quali, approfittando della loro qualifica, richiedano a terzi prestazioni non dovute, sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 318, 319, 319-*bis* e 320 cod. pen.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

In caso di atto contrario ai propri doveri, la pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Le pene previste in caso di corruzione si applicano anche nel caso in cui a commettere il fatto sia un incaricato di pubblico servizio.

Tali ipotesi di reato si differenziano dalla concussione e dall'induzione indebita, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione e nell'induzione indebita il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Sono previste pene anche per il corruttore (articolo 321 cod. pen.).

Istigazione alla corruzione (articolo 322 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Abuso d'ufficio (articolo 323 cod. pen.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, tale reato rileva in quanto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Traffico di influenze illecite (articolo 346-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui – sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio, (ovvero ai sensi dell'art. 322-bis cod. pen. con membri della Corte Penale Internazionale, organi della Comunità Europea, funzionari della Comunità Europea o di Stati esteri) – indebitamente ci si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita con i soggetti di cui sopra ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri.

Frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 cod. pen.)

Tale fattispecie si configura nell'ipotesi in cui si commetta frode nell'esecuzione di contratti di fornitura in essere con lo Stato, con altro ente pubblico, ovvero con imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, nonché nell'ipotesi in cui si commetta frode nell'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui, nell'esecuzione di contratti di fornitura in essere con lo Stato o con gli altri enti di cui sopra, siano consegnati beni in tutto o in parte diversi da quelli concordati, ovvero beni che per qualità, quantità, provenienza o altra caratteristica intrinseca rilevante, non rispettino quanto stabilito dai contratti di fornitura stipulati.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (articolo 640, comma 2°, n. 1, cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla pubblica amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni (contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo) pubbliche (dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea).

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (articolo 640-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi, e rileva in quanto la fattispecie sia commessa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Alcuni dei reati contemplati dagli articoli 24 e 25 del Decreto presuppongono il coinvolgimento di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

Appare utile, pertanto procedere all'approssimativa individuazione di dette categorie.

L'articolo 357 cod. pen. definisce, agli effetti della legge penale, pubblici ufficiali "*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi."

Analogamente, l'articolo 358 cod. pen. dispone che "*agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata*

nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”.

La qualifica di pubblico ufficiale è pertanto riservata a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono funzioni pubbliche per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in via residuale (articolo 358 cod. pen.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale. (cfr., a titolo meramente esemplificativo, Cass. pen. n. 11417/2003 data ud. 21 febbraio 2003).

Inoltre, va ricordato che ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di pubblico servizio non ha rilievo la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio o meno, né, tanto meno, se il soggetto del quale è necessario stabilire la qualifica, sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato o meno con l'organismo datore di lavoro, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione.

La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi. (cfr., *ex multis*, Cass. pen. 11417/2003 cit.; Cass. pen. SS. UU. ud. 13 luglio 1998).

Infine, si sottolinea che, *ex* articolo 322-*bis* cod. pen., per “pubblico ufficiale” e “incaricato di pubblico servizio” si intendono, a seconda delle funzioni esercitate, anche i seguenti soggetti:

- i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Ai fini della determinazione della responsabilità del corruttore sono considerati “pubblico ufficiale” e “incaricato di pubblico servizio”, oltre ai soggetti indicati ai precedenti punti, anche le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia

commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

2. Processi sensibili

In considerazione dei rapporti che DCM intrattiene con le pubbliche amministrazioni o con soggetti che rivestono la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, nella seguente tabella sono riportate le attività ritenute più specificamente a rischio di commissione dei predetti reati:

| PROCESSO SENSIBILE | AMMINISTRAZIONE O SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI | FUNZIONE/I AZIENDALE/I INTERESSATA/E |
|--|---|---|
| Attività per la tutela degli interessi sociali e della categoria. | Autorità pubbliche nazionali e comunitarie | Presidenza e Affari istituzionali |
| Contenzioso giurisdizionale. | Autorità giudiziaria e collegi arbitrali | Affari legali - contenzioso |
| Procedimenti amministrativi in occasione di verifiche e sanzioni. | Pubblica amministrazione in genere (ivi incluse le autorità indipendenti) | Affari legali - contenzioso |
| Registrazione e deposito di atti e documenti sociali presso il Registro delle Imprese. | Registri delle Imprese presso le Camere di Commercio | Affari legali - societario |
| Informazione societaria. | Consob – Borsa Italiana S.p.A. | Affari legali - societario - <i>Investor Relation</i> |
| Registrazione diritti di proprietà intellettuale. | Ufficio Italiano Marchi e Brevetti - UAMI | Affari legali - marchi |
| Richieste di provvedimenti concernenti l'attività sociale, quali licenze, approvazioni e autorizzazioni varie. | Amministrazioni centrali e locali e Autorità comunitarie | <i>Product supply chain</i> |
| Acquisto fascette fiscali. | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | <i>Customer management</i> |

| PROCESSO SENSIBILE | AMMINISTRAZIONE O SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI | FUNZIONE/I AZIENDALE/I INTERESSATA/E |
|--|---|---|
| Gestione degli adempimenti doganali | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Direttori di stabilimento e funzioni incaricate degli adempimenti doganali |
| Verifiche fiscali. | Guardia di Finanza | <i>Statutory reporting and consolidation</i> |
| Verifiche fiscali, richieste di informazioni e pareri. | Agenzia delle Entrate | <i>Statutory reporting and consolidation</i> |
| Reportistica mensile in relazione a partecipazioni, finanziamenti, conti correnti e linee di credito. | Banca d'Italia | Direzione amministrativa |
| Organizzazione concorsi a premio. | Ministero delle Attività Produttive | Direzione Commerciale - <i>Trade Marketing</i> |
| Richieste e gestione di finanziamenti pubblici. | Ministero dello Sviluppo Economico - Regioni | Affari legali - societario |
| Conclusione, gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali. | Stato, enti pubblici e imprese erogatrici di pubblici servizi o servizi di pubblica necessità (Enel, Italgas, etc.) | Direzione <i>real estate</i> Direzione Commerciale <i>Supply Chain</i> Direttori di stabilimento |
| Gestione trattamento dati personali e segnalazioni e denunce per truffe e raggiri in materia di <i>privacy</i> . | Garante per la Protezione dei Dati Personali | <i>Group privacy and data protection director</i> |
| Conclusione e gestione rapporti contrattuali. | Imprese telefoniche | Sistemi informativi |

| PROCESSO SENSIBILE | AMMINISTRAZIONE O SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI | FUNZIONE/I AZIENDALE/I INTERESSATA/E |
|---|--|---|
| Espletamento verifiche e controlli e rilascio autorizzazioni e certificazioni in materia di sicurezza ambientale, sanitaria e di prevenzione incendi. | ASL - Arpa - Vigili del Fuoco - Enti locali - Forze di Polizia (NAS e NOE) - Enti notificati - Prefettura, ISPESL | Direttori di stabilimento |
| Selezione e gestione delle risorse umane | Tutte le pubbliche amministrazioni potenzialmente aventi conflitti di interesse con dipendenti o candidati della Società | Direzione risorse umane |
| Gestione retribuzione e contribuzione del personale. | INPS - INAIL | Direzione risorse umane |
| Ammortizzatori sociali e altri rapporti. | Ministero del Lavoro | Direzione risorse umane |
| Verifiche in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro. | Ispettorato del Lavoro | Direzione risorse umane - <i>Product supply chain</i> |

3. Principi generali di comportamento

I divieti di carattere generale di seguito specificati si applicano ai Destinatari e, in ogni caso, ai componenti gli organi sociali, ai dipendenti e ai collaboratori di DCM nonché a collaboratori esterni, consulenti e *partner* a vario titolo, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (articoli 24 e 25 Decreto);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

4. Divieti specifici

Nello specifico è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).

In particolare, è vietata qualsiasi regalia a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Gli omaggi consentiti sono di modico valore ovvero volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* del Gruppo.

I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (assunzioni, *etc.*) in favore di rappresentanti della pubblica amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- predisporre e fornire informazioni, dichiarazioni o documenti di qualsiasi tipo in tutto o in parte non veritieri, al fine di ottenere indebitamente o di far ottenere indebitamente denaro o una qualsiasi altra utilità;
- indurre, sollecitare o supportare, materialmente o moralmente, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, affinché violi i doveri inerenti il proprio ufficio o servizio;
- approfittare di rapporti di parentela, amicizia, affinità o di qualsiasi altra natura con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio, al fine di ottenere per sé, per la Società o per chiunque altro una qualsiasi utilità indebita, anche di carattere non economico;
- richiedere prestazioni a consulenti, fornitori e *partner* in genere che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore di consulenti, fornitori e *partner* in genere, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al rapporto contrattuale specifico, al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi;
- esternare a terzi – senza che vi sia un valido e legittimo motivo – l'esistenza (effettiva o anche soltanto asserita) di relazioni o rapporti di prossimità di

qualsivoglia natura con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o funzionari pubblici nazionali e non.

5. Procedure specifiche

Ai fini del rispetto delle regole e dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, i Destinatari si attengono, sia in Italia sia all'estero, alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle regole e ai principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico adottato dalla Società.

- Ai Destinatari che materialmente intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione per conto di DCM deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società mediante apposita procura o delega interna scritta.
- L'OdV deve essere informato di qualunque criticità, anomalia o conflitto di interesse sorga nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione.
- I contratti tra DCM e consulenti, fornitori e *partner* in genere che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione per conto di DCM, devono:
 - essere conclusi in forma scritta;
 - specificare espressamente eventuali deleghe a trattare con la pubblica amministrazione.
- I consulenti e *partner* devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.
- I processi di selezione e gestione delle risorse umane si svolgono secondo procedure funzionali a garantire l'emersione e l'opportuna gestione delle eventuali situazioni di conflitto di interessi che coinvolgano candidati o dipendenti della Società e pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio suscettibili di assumere decisioni rilevanti per l'attività di quest'ultima.
- I consulenti, fornitori e *partner* che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione per conto di DCM dichiarano, nei contratti, di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, delle sue implicazioni per la Società, del Codice Etico e del Modello e di impegnarsi a rispettarli, astenendosi dal compiere attività che potrebbero configurare uno dei reati contemplati dal Decreto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.
- Le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.
- I soggetti responsabili delle competenti funzioni devono partecipare alle ispezioni e verifiche giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio in materia tributaria, lavoristica ovvero di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Di tutto il procedimento ispettivo devono essere redatti e conservati gli appositi verbali.

Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Per quanto concerne il contrasto delle condotte di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p., si intendono in questa sede integralmente richiamati i principi comportamentali e le procedure specifiche già esplicitati nell'ambito della precedente sezione V con riferimento ai reati contro l'industria e il commercio (articolo 25.bis.1 Decreto), nonché le regole e i principi comportamentali ulteriormente desumibili dalla parte generale del presente Modello e dal Codice Etico adottato dalla Società.

5.1 Procedure specifiche di gestione delle risorse finanziarie

Affinché il Modello possa svolgere validamente la propria funzione preventiva in relazione ai reati previsti dal Decreto, e in particolare dagli articoli 24 e 25, devono essere adottate procedure aziendali particolarmente prudenti per quanto attiene la gestione delle risorse finanziarie.

Tale area infatti si connota per la particolare esposizione al rischio di commissione di reati.

Per questi motivi, la Società ha individuato, nell'ambito del sistema dei pagamenti adottato, le procedure e i protocolli più idonei a prevenire la commissione di reati all'interno dell'ente, con specifico riguardo agli aspetti autorizzativi e alla modalità di pagamento.

In particolare:

- sono di norma vietate operazioni di pagamento in contanti di valore superiore a € 1.000,00, salvo casi esaurientemente motivati e documentati;
- sono previste apposite procedure informatiche di autorizzazione e controllo relative alla gestione dei pagamenti, dall'emissione dell'ordine sino all'attività di pagamento;
- le note spese devono essere viste dai diretti superiori del richiedente in conformità alla specifica procedura vigente; sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela, vigenti o che venissero adottate in futuro per lo svolgimento di attività connesse a specifici processi sensibili;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione degli adempimenti connessi alla gestione delle risorse finanziarie devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

XI - I REATI TRIBUTARI (ARTICOLO 25-QUINQUIESDECIES DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto contempla taluni reati tributari, dei quali si fornisce qui una breve descrizione.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

Commette tale reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, tale reato non è punibile a titolo di tentativo, tranne che per atti compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

Commette tale reato chiunque, al di fuori dei casi previsti dalla precedente fattispecie, e al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto

(i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente; ovvero

(ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

(a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 30.000,00;

(b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi,

- è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque,
- è superiore ad € 1.500.000,00, ovvero
- qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque ad € 30.000,00.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, tale reato non è punibile a titolo di tentativo, tranne che per atti compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

Commette tale reato chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

Commette tale reato chiunque – salvo che il fatto costituisca un reato più grave –, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

Commette tale reato chiunque:

(a) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;

(b) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00.

Ulteriori fattispecie di reato sono state introdotte nell'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto a opera del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), da ultimo modificate dal D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156. Queste ultime rilevano esclusivamente se commesse al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a € 10.000.000.

Dichiarazione infedele (articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Fuori dai casi che integrano le due fattispecie di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- (a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;
- (b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al periodo precedente, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalla fattispecie.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, tale reato non è punibile a titolo di tentativo, tranne quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo.

Omessa dichiarazione (articolo 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

È punito chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a € 50.000,00.

È, altresì, punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a € 50.000,00.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (articolo 10-*quater* decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

È punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

È punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

2. Processi sensibili

I principali processi sensibili che DCM ha individuato in concreto al proprio interno, con riferimento al ciclo passivo, sono i seguenti:

- individuazione e registrazione dei fornitori;
- acquisto di beni e servizi;
- registrazione delle fatture e tenuta dei documenti contabili;
- registrazione delle note di credito;
- registrazione dei flussi finanziari;
- acquisto di beni e servizi infragruppo.

Per ciò che riguarda il ciclo attivo, i principali processi sensibili sono i seguenti:

- vendita dei prodotti ai clienti;
- vendita di beni e servizi infragruppo;
- vendite diverse;
- registrazione delle fatture e tenuta dei documenti contabili;
- registrazione dei flussi finanziari.

Devono infine essere considerati processi sensibili la preparazione e la presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini fiscali, nonché il pagamento dei relativi tributi.

3. Principi generali di comportamento

I divieti di carattere generale di seguito specificati si applicano ai Destinatari e, in ogni caso, ai componenti gli organi sociali, ai dipendenti e ai collaboratori di DCM nonché a collaboratori esterni, consulenti e *partner* a vario titolo, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (articolo 25-*quinqüiesdecies* del Decreto);
- violare i principi di comportamento e le procedure aziendali previste nella presente sezione o comunque disciplinanti le modalità di corretto svolgimento

dei processi aziendali suscettibili di assumere rilevanza dal punto di vista fiscale.

Nello specifico, è fatto assoluto divieto di:

- emettere, rilasciare, creare o utilizzare in qualsiasi modo fatture o altri documenti falsi, riportanti valori economici non veritieri o relativi a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti;
- omettere l'emissione di fatture o altri documenti dovuti a norma di legge o secondo le *policy* interne;
- compiere o agevolare in qualsiasi modo operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società;
- indicare nella documentazione eventualmente presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- emettere fatture per prestazioni non effettivamente erogate;
- emettere più fatture in relazione alla medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note di credito qualora siano state emesse fatture, anche per errore, in relazione a prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e debitamente autorizzato;
- indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le predette imposte;
- omettere di presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, al fine di evadere le predette imposte;
- non versare le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.

I Destinatari, nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento di attività in relazione alle quali ricorra un possibile rischio di commissione di uno dei predetti reati, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa applicabile e dalle procedure interne.

I Destinatari, in particolare, sono tenuti a:

- verificare la congruità dei prezzi in relazione al valore intrinseco dei beni e servizi acquistati o venduti;
- verificare la rispondenza dei beni e servizi acquistati o venduti a quanto contrattualmente pattuito;
- effettuare e ricevere pagamenti soltanto ove espressamente a ciò autorizzati ed esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti tracciabili (es. bonifico, assegno, ecc.), nonché in esecuzione di specifici accordi scritti e in presenza della relativa documentazione contabile;
- segnalare all'OdV eventuali criticità o anomalie.

4. Procedure specifiche

La Società controlla con grande accuratezza tutti i processi inerenti al ciclo attivo e al ciclo passivo, nonché qualsiasi ulteriore operazione suscettibile di assumere rilevanza sotto il profilo fiscale e tributario. A tal fine, in particolare, la Società adotta procedure aziendali:

- di controllo sulle somme in entrata;
- di controllo sulle somme in uscita, sulla regolarità dei flussi finanziari e dei pagamenti verso terzi, nonché dei pagamenti e/o delle operazioni infragruppo;
- per la congrua determinazione dei prezzi applicabili con riferimento alle operazioni di cessione e trasferimento di beni e servizi infragruppo (*Transfer Pricing Policy*);
- per la gestione e la tracciabilità delle transazioni infragruppo;
- di registrazione dei flussi finanziari;
- di selezione e validazione dei fornitori, in particolare attraverso attività di *due diligence* preliminare e la successiva condivisione di un apposito codice di condotta (*Supplier Code*) e del Modello, documenti che tutti i fornitori sono tenuti ad accettare, sottoscrivere e rispettare;
- di registrazione dei fornitori (anagrafica dei fornitori);
- di verifica, validazione e registrazione dei clienti (anagrafica dei clienti);
- di procedimentalizzazione degli acquisti e delle vendite, con la previsione di adeguati livelli autorizzativi;
- per la tracciabilità dei beni e servizi in entrata e in uscita, con contestuale verifica di corrispondenza tra quanto ricevuto o erogato e quanto pattuito;
- di registrazione delle fatture, con contestuale verifica di corrispondenza tra importi indicati e importi effettivamente ricevuti o erogati;
- di gestione delle note di credito, con contestuale verifica di corrispondenza tra le stesse e le specifiche circostanze che ne hanno determinato l'emissione;
- per la tracciabilità dei processi di decisione e autorizzazione;

- di segregazione funzionale tra chi autorizza e gestisce le operazioni, chi effettua i pagamenti, chi registra contabilmente le operazioni e chi archivia la relativa documentazione;
- di gestione dei rimborsi spese richiesti ed erogati;
- per il continuativo aggiornamento del personale incaricato di attività rilevanti dal punto di vista fiscale;
- per la gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali, ivi inclusa la preparazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte dovute, nonché dei rapporti con i relativi Uffici e Autorità, con relativa adozione di un sistema di controlli incrociati implicante anche il coinvolgimento di consulenti esterni.

Sono inoltre eseguiti controlli periodici sulle registrazioni inerenti al ciclo attivo e al ciclo passivo, sui registri IVA e sull'anagrafica dei fornitori.

Si intendono in questa sede integralmente richiamate le procedure specifiche previste con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione (*supra* Parte Speciale, Capitolo X), ai reati societari (*supra* Parte Speciale, Capitolo III) e ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (*infra* Parte Speciale, Capitolo XIII).

Da ultimo, nell'ambito della Società, così come dell'intero Gruppo, è attualmente in corso il processo di adozione e implementazione di uno specifico sistema integrato di gestione e controllo di tutti i processi aziendali rilevanti dal punto di vista fiscale (c.d. *Tax Control Framework*), funzionale all'ulteriore attenuazione del rischio di commissione di illeciti amministrativi e penali di natura tributaria.

XII - I REATI DI CONTRABBANDO (ARTICOLO 25-SEXIESDECIES DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 25-*sexiesdecies* del Decreto opera un rinvio a diversi reati di contrabbando, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico disposizioni legislative in materia doganale) dei quali si fornisce qui una breve descrizione, limitatamente alle fattispecie la cui commissione rappresenta un rischio alla luce delle attività svolte dalla Società.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Articolo 282 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).

Commette tale reato chiunque:

- (a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dall'articolo 16 del Testo Unico disposizioni legislative in materia doganale;
- (b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- (c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- (d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvi i casi di esonero dall'obbligo di prestare cauzione previsti dall'articolo 90 del Testo Unico disposizioni legislative in materia doganale;
- (e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- (f) detiene merci estere, quando il detentore rifiuta o non sia in grado di fornire la dimostrazione della legittima provenienza delle stesse, o quando le prove addotte siano inattendibili, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso (articolo 25, comma 2 del Testo Unico disposizioni legislative in materia doganale).

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Articolo 283 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

È punito il capitano:

- (a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salve le esenzioni per i capitani delle navi che hanno ufficio doganale a bordo (articolo 102, comma 3 del Testo Unico disposizioni legislative in materia doganale);
- (b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali

opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

È, altresì, punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Articolo 284 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

È punito il capitano che:

- (a) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;
- (b) trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16 del Testo Unico disposizioni legislative in materia doganale, salvi i casi di forza maggiore;
- (c) trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- (d) al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- (e) trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- (f) ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 del Testo Unico disposizioni legislative in materia doganale per l'imbarco di provviste di bordo.

È, altresì, punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Articolo 285 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

È punito il comandante di aeromobile che:

- (a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- (b) al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- (c) asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- (d) atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'articolo 114 del Testo Unico disposizioni legislative in materia doganale. In tali casi è considerato

introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

È, altresì, punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (Articolo 286 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

È punito chiunque nei territori extra doganali indicati nell'articolo 2 del Testo Unico disposizioni legislative in materia doganale, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Articolo 287 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

È punito chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'articolo 140 del Testo Unico disposizioni legislative in materia doganale.

Contrabbando nei depositi doganali (Articolo 288 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

Commette tale reato il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Articolo 289 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

È punito chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Articolo 290 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

Commette tale reato chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Articolo 291 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

Commette tale reato chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Altri casi di contrabbando (Articolo 292 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

È punito chiunque, fuori dei casi preveduti nelle fattispecie indicate in precedenza, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Ai sensi dell'art. 293 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per il tentativo dei reati di contrabbando si applica la stessa pena prevista per il reato consumato.

2. Processi sensibili

I principali processi sensibili che DCM ha individuato in concreto al proprio interno sono i seguenti:

- importazione di beni (acquisto di beni);
- esportazione di beni (vendita di beni);
- acquisti e vendite infragruppo;
- gestione degli adempimenti doganali (sia presso gli stabilimenti, sia gestite a livello centrale);
- compilazioni e presentazione delle dichiarazioni ai fini doganali;
- richiesta e gestione delle autorizzazioni doganali e tenuta della relativa documentazione;
- rapporti con le autorità doganali (centrali e periferiche);
- pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione di merci.

3. Principi generali di comportamento

I divieti di carattere generale di seguito specificati si applicano ai Destinatari e, in ogni caso, ai componenti gli organi sociali, ai dipendenti e ai collaboratori di DCM nonché a collaboratori esterni, consulenti e *partner* a vario titolo, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (articolo 25-*sexiesdecies* del Decreto);
- violare i principi di comportamento e le procedure aziendali previste nella presente sezione o comunque disciplinanti le modalità di corretto svolgimento dei processi aziendali suscettibili di assumere rilevanza ai fini doganali.

Nello specifico, è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere o agevolare in qualsiasi modo attività di importazione ed esportazione di beni senza adempiere alle formalità doganali imposte dalla legge, omettendo anche in parte il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa dovuti in relazione all'importazione o

all'esportazione di merci, o svolgendo attività comunque funzionali a non pagare quanto dovuto;

- simulare o dissimulare l'esistenza, la natura, la qualità, la quantità, il regime doganale, la provenienza e la destinazione delle merci importate o esportate;
- alterare o occultare la natura, la qualità e la quantità delle merci oggetto di importazione o esportazione;
- predisporre o utilizzare in qualsiasi modo documentazione doganale falsa, incompleta, non corrispondente alle effettive attività di importazione ed esportazione;
- falsificare, alterare, distruggere o omettere di conservare la documentazione doganale;
- riferire in qualsiasi modo, anche attraverso comportamenti omissivi, informazioni false o incomplete alle autorità doganali;
- concorrere in qualsiasi modo alla commissione di reati doganali posti in essere, anche in forma tentata, da dipendenti, agenti e rappresentanti di soggetti terzi, inclusi vettori, spedizionieri e *partners* commerciali, anche membri del Gruppo.

I Destinatari, nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento di attività in relazione alle quali ricorra un possibile rischio di commissione di uno dei predetti reati, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa applicabile e dalle procedure interne.

I Destinatari, in particolare, sono tenuti a:

- predisporre le attività di importazione ed esportazione delle merci assicurando la corrispondenza tra gli ordini commerciali, la merce effettivamente spedita, le relative informazioni registrate nei sistemi informativi, contabili e relativi ai trasporti della Società;
- identificare con precisione la natura, qualità e quantità delle merci importate ed esportate, e adempiere le relative formalità doganali imposte dalla normativa italiana e dell'Unione europea o da altre indicazioni delle Pubbliche Autorità;
- tenere traccia documentale delle formalità doganali adempiute;
- calcolare e pagare debitamente i dazi doganali e qualsiasi altro diritto, imposta o tassa dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
- compilare correttamente, trasmettere e archiviare debitamente le dichiarazioni doganali;
- trasmettere alle autorità doganali informazioni chiare, complete e veritiere, nel pieno rispetto dei ruoli reciproci e in uno spirito di leale collaborazione;
- segnalare all'OdV eventuali criticità o anomalie;
- svolgere verifiche periodiche interne circa il corretto adempimento delle formalità doganali e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e dell'Unione Europea.

4. Procedure specifiche

La Società controlla con grande accuratezza tutti i processi inerenti le attività di importazione ed esportazione di beni, nonché qualsiasi ulteriore operazione suscettibile di assumere rilevanza sotto il profilo doganale. A tal fine, in particolare, la Società adotta procedure aziendali che disciplinano:

- la gestione delle operazioni di acquisto e vendita infragruppo;
- la gestione delle operazioni di importazione ed esportazione da paesi membri dell'Unione Europea, con particolare riferimento alla verifica della corrispondenza tra gli ordini e le merci importate o esportate in termini di natura, qualità, quantità, regime doganale, provenienza e destinazione delle merci stesse;
- la gestione delle operazioni di importazione ed esportazione da paesi non membri dell'Unione Europea, con particolare riferimento alla verifica della corrispondenza tra gli ordini, le merci importate o esportate in termini di natura, qualità, quantità, regime doganale, provenienza e destinazione delle merci stesse;
- la verifica della corrispondenza tra le dichiarazioni rilevanti ai fini doganali e gli adempimenti doganali e le merci effettivamente esportate o importate, in termini di natura, qualità, quantità, regime doganale, provenienza e destinazione delle merci stesse;
- le misure idonee a garantire la sicurezza della catena di importazione ed esportazione anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei *partner* commerciali;
- le misure adeguate per garantire la sicurezza delle merci e misure contro l'introduzione non autorizzata o lo scambio, l'errato trasferimento delle merci e la manomissione delle unità di carico;
- le misure che consentono di individuare chiaramente i *partner* commerciali, i vettori e gli spedizionieri e di garantire, tramite l'applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure, che questi ultimi garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di importazione ed esportazione, nonché adempiano alle formalità doganali prescritte;
- la gestione degli adempimenti doganali presso le sedi produttive e la trasmissione e archiviazione della relativa documentazione;
- la gestione degli adempimenti doganali a livello centralizzato e la trasmissione e archiviazione della relativa documentazione;
- la corretta tenuta delle scritture rilevanti ai fini doganali, integrate con le scritture contabili e relative ai trasporti, nonché la predisposizione di adeguati sistemi di protezione contro il rischio di perdita dei dati e procedure che consentano, ove necessario, l'accesso alle informazioni rilevanti da parte delle Pubbliche Autorità;

- la gestione dei flussi di informazioni rilevanti ai fini doganali all'interno della Società e del Gruppo, anche attraverso sistemi informativi, e la collaborazione tra le diverse funzioni aziendali coinvolte nei processi rilevanti ai fini doganali;
- la richiesta delle autorizzazioni doganali alle competenti autorità, l'invio delle informazioni richieste, la tenuta della relativa documentazione, con particolare riferimento all'autorizzazione AEO (*Authorized Economic Operator*), al monitoraggio delle variazioni rilevanti e alla loro comunicazione alle autorità doganali;
- i rapporti con le autorità doganali periferiche e centrali;
- il calcolo e il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
- sistemi di controllo interno che consentano di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
- la gestione di anomalie e irregolarità, sia internamente alla Società e al Gruppo, sia nei rapporti con le autorità doganali competenti;
- lo svolgimento di attività di controllo e di *audit* interno con riferimento alle attività svolte dalla Società rilevanti ai fini doganali.

Si intendono in questa sede integralmente richiamate le procedure specifiche previste con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione (*supra* Parte Speciale, Capitolo X), ai reati tributari (*supra* Parte Speciale, Capitolo XI) e ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (*infra* Parte Speciale, Capitolo XIII).

Da ultimo, la Società assicura che i processi sensibili ai fini doganali siano gestiti da funzioni aziendali competenti, nel cui ambito opera personale adeguatamente formato e aggiornato, in conformità a quanto richiesto dalla normativa italiana ed europea. La Società può, altresì, avvalersi dei servizi resi da consulenti esperti in materia doganale.

XIII - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO (ARTICOLO 25-OCTIES DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, detto anche “Decreto Antiriciclaggio” (che ha recepito la direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione), ha inserito nel *corpus* del Decreto il nuovo articolo 25-*octies*, il quale estende la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* cod. pen.), nonché, in seguito all'aggiunta operata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, al reato di autoriciclaggio (articolo 648-*ter*.1 cod. pen.), anche se commessi sul solo territorio nazionale.

Già la Legge 146/2006 (articolo 10, commi 5° e 6°, adesso abrogati dal Decreto Antiriciclaggio) aveva previsto, infatti, la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, qualora gli stessi fossero stati commessi a livello transnazionale.

Si descrivono brevemente le fattispecie incriminatrici.

Ricettazione (articolo 648 cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (articolo 648-*bis* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis* cod. pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Autoriciclaggio (articolo 648-*ter*.1 cod. pen.)

Tale reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità

provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato punisce pertanto una condotta realizzata tramite la contemporanea presenza di tre circostanze: 1) che sia creata o si concorra a creare (attraverso un primo reato) una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità; 2) che si impieghi (sostituisca o trasferisca) detta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; 3) che si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa di tale provvista.

Le condotte di autoriciclaggio non sono punite quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale ⁽⁶⁾.

2. Processi sensibili

I principali processi sensibili che DCM ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- gestione delle risorse finanziarie in genere;
- gestione dei rapporti con fornitori/clienti/*partner* con particolare riferimento alle transazioni finanziarie effettuate attraverso c/c a favore di fornitori/clienti/*partner*.

In particolare, la circostanza che il reimpiego dei proventi di delitti ovvero di contravvenzioni in attività economiche o finanziarie della Società possa integrare la fattispecie del reato di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-*ter*.1 cod. pen., rende concreto il rischio di commissione di tale reato in connessione con i seguenti reati (individuati per la loro capacità di procurare alla Società proventi illeciti):

- i reati di abuso di mercato (*supra* Parte Speciale, Capitolo II);
- i reati societari, anche in forma contravvenzionale (*supra* Parte Speciale, Capitolo III);
- i reati contro la Pubblica Amministrazione (*supra* Parte Speciale, Capitolo X);
- i seguenti reati tributari ⁽⁷⁾:
 - dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, decreto legislativo 74/2000);

⁶ Le condotte previste dall'articolo 648-*ter*.1 cod. pen. non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni (per le quali v. *infra* paragrafo 2) sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* decreto legislativo 74/2000.

⁷ Ai fini della responsabilità dell'ente è dubbio se il delitto o la contravvenzione (del quale il denaro, i beni o le altre utilità costituiscono i proventi che vengono impiegati, sostituiti, trasferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative) debba rientrare tra i reati-presupposto espressamente richiamati dagli articoli 24 e seguenti del Decreto (principio di tassatività dei reati-presupposto) oppure se la fattispecie criminosa dell'articolo 648-*ter*.1 cod. pen. possa essere integrata anche da altri delitti e/o contravvenzioni non espressamente richiamati dal Decreto.

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, decreto legislativo 74/2000);
- dichiarazione infedele (articolo 4, decreto legislativo 74/2000);
- omessa dichiarazione (articolo 5, decreto legislativo 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10, decreto legislativo 74/2000);
- omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-*bis*, decreto legislativo 74/2000);
- omesso versamento di IVA (articolo 10-*ter*, decreto legislativo 74/2000);
- indebita compensazione (articolo 10-*quater*, decreto legislativo 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, decreto legislativo 74/2000).

3. Principi generali di comportamento

È espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie criminose di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Nello specifico, è fatto assoluto divieto di:

- erogare prestazioni non necessarie;
- fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre simili erogazioni dello Stato, della Pubblica Amministrazione o di qualsiasi ente pubblico ovvero dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e debitamente autorizzato.

I Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei predetti

reati, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa applicabile e dalle procedure interne in materia di antiriciclaggio.

I Destinatari, in particolare, sono tenuti a:

- verificare la congruità delle offerte commerciali di vendita/acquisto rispetto alle specifiche tecniche;
- verificare la rispondenza dei servizi e/o prodotti forniti/acquistati, rispetto a quanto contrattualmente pattuito;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- non trasferire denaro contante, libretti di deposito al portatore e titoli al portatore per importi complessivamente superiori a € 12.500,00, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.; mantenere evidenza delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza più blande per importi superiori, complessivamente, a € 12.500,00;
- segnalare all'OdV eventuali criticità o anomalie.

4. Procedure specifiche

La Società valuta accuratamente la provenienza degli importi economici che affluiscono nel suo patrimonio, di beni o utilità ricevute dall'esterno e degli importi economici in uscita; a tal fine, adotta, in particolare, procedure aziendali:

- di controllo sulle somme in entrata;
- di controllo sulle somme in uscita, sulla regolarità dei flussi finanziari e dei pagamenti verso terzi (in particolare con riferimento a pagamenti verso c/c a favore di fornitori/clienti/partner in paradisi fiscali o in Paesi a rischio terrorismo), nonché sulla regolarità di pagamenti e/o operazioni infragrupo;
- di registrazione delle fatture;
- di procedimentalizzazione degli acquisti e delle vendite, con la previsione di adeguati livelli autorizzativi;
- di segregazione funzionale tra chi autorizza e gestisce le operazioni, chi effettua i pagamenti, chi registra contabilmente le operazioni e archivia la documentazione;
- di tracciabilità dei processi di decisione e autorizzazione.

Si intendono, infine, in questa sede integralmente richiamate le procedure specifiche previste con riferimento ai reati di abuso di mercato (*supra* Parte Speciale, Capitolo II), ai reati societari (*supra* Parte Speciale, Capitolo III) e ai reati contro la Pubblica Amministrazione (*supra* Parte Speciale, Capitolo X).

XIV - REATI TRANSNAZIONALI (ARTICOLO 10 LEGGE 146/2006)

1. Fattispecie rilevanti

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ampliando altresì, *ex* articolo 10, l'ambito di operatività del Decreto: ai reati transnazionali indicati nella detta legge si applicano, infatti, le disposizioni di cui al Decreto.

La legge definisce il reato transnazionale come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La società è responsabile per i seguenti reati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino il carattere di transnazionalità come definito sopra:

- reati di associazione per delinquere (articolo 416 cod. pen.), associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis* cod. pen.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* DPR n. 43/1973) e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 DPR n. 309/1990);
- reati relativi all'immigrazione clandestina (articoli 12, comma 3°, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del decreto legislativo 286/1998);
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* cod. pen.) e di favoreggiamento personale (articolo 378 cod. pen.)

2. Processi sensibili

I principali processi sensibili, in ordine al rischio di commissione di reati transnazionali, che DCM ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- gestione dei rapporti con controparti estere, con particolare riferimento all'attività di gestione delle transazioni finanziarie effettuate attraverso c/c stranieri a favore di fornitori/clienti/*partner*/uffici di rappresentanza;
- gestione del contenzioso transnazionale, con riferimento ai reati di intralcio alla giustizia;

- assunzione del personale, con riferimento ai reati concernenti l'immigrazione clandestina.

3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche

È espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato transnazionale.

I Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati transnazionali, si attengono pertanto a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa applicabile.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, i Destinatari sono tenuti a:

- conoscere la normativa italiana e straniera applicabile;
- adottare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica fornitori/clienti/*partner* stranieri;
- determinare i criteri di selezione di controparti straniere per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti (ad esempio determinazione dei requisiti minimi di cui le controparti devono essere in possesso e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti *standard*; identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti *standard*; identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità; verifica di onorabilità e professionalità delle controparti contrattuali straniere);
- rispettare la normativa applicabile in materia di immigrazione, nell'ambito dei procedimenti di assunzione del personale, verificando, per i cittadini extracomunitari, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nel territorio dello Stato;
- segnalare all'OdV eventuali criticità o anomalie.

XV - REATI ASSOCIATIVI E DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ARTICOLO 24-TER DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 2, comma 29°, della legge 15 luglio 2009, n. 94 – *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica* –, introducendo l'articolo 24-ter del Decreto, ha istituito la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei seguenti delitti, alcuni dei quali costituivano già in precedenza reati-presupposto, ancorché limitatamente ai casi di "transnazionalità", ai sensi della legge 146/2006:

- associazione per delinquere (articolo 416 cod. pen.);
- associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis);
- scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter cod. pen.);
- sequestro a scopo di estorsione (articolo 630 cod. pen.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso;
- delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 d.p.r. 309/1990);
- delitto di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di essi, esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3°, legge 18 aprile 1975, n. 110 (articolo 407, comma 2°, lett. a), n. 5 cod. proc. pen.)

In considerazione dell'attività di DCM, il rischio di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati connessi al traffico di armi e sostanze stupefacenti ovvero del delitto di sequestro a scopo di estorsione o di scambio elettorale politico-mafioso appare invero poco rilevante.

Più rilevanti appaiono, invece, il reato di associazione per delinquere, considerata la sua trasversalità, nonché il reato di associazione di tipo mafioso (e delitti connessi).

Si descrivono sinteticamente tali fattispecie.

Associazione per delinquere (articolo 416 cod. pen.)

Tale fattispecie si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. La pena è differenziata in base al ruolo ricoperto all'interno dell'associazione, al numero degli associati e ai reati-fine.

Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (articolo 416-bis cod. pen.)

Tale fattispecie punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche,

di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

2. Processi sensibili

Considerato il carattere “trasversale” dei reati associativi, i rischi di commissione dei reati poc’anzi descritti riguarda potenzialmente tutti i processi e le attività aziendali. Per quanto concerne, nello specifico, il reato di associazione di tipo mafioso, sono particolarmente sensibili i processi che prevedono rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche

Ai Destinatari è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato previste dall’articolo 24-ter del Decreto o che comunque agevolino la commissione di tali reati.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione, i Destinatari sono tenuti a:

- rispettare e osservare il Codice Etico della Società e il presente Modello;
- agire, nell’esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto della legge e dei regolamenti aziendali, in adesione ai principî generali di legalità, correttezza e onestà;
- segnalare all’OdV la commissione o la sospetta commissione, da parte di Destinatari, dei reati di cui alla presente sezione.

XVI - REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ARTICOLO 25-DUODECIES DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

Il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, ha introdotto nel novero dei reati propri del Decreto il delitto di impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

La legge 17 ottobre 2017, n. 161 vi ha aggiunto alcuni reati legati al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Si fornisce di seguito una breve descrizione di tali fattispecie di reato.

Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'ente risponde dell'impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato, o sia scaduto senza che ne sia stato chiesto il rinnovo, nell'ipotesi in cui almeno una delle seguenti tre ulteriori condizioni sia avverata:

- che il numero dei lavoratori "irregolari" occupati sia superiore a tre;
- che i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- che i lavoratori occupati siano sottoposti alle condizioni lavorative di sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* cod. pen., cioè siano esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Commisce tale reato chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto sia stato commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena è aumentata laddove ricorrano due o più delle ipotesi di cui alle lettere da a) ad e).

La pena è ulteriormente aumentata qualora i fatti:

- siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- siano commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato (articolo 12, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Commette tale reato chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme in materia di immigrazione.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone.

2. Processi sensibili

Alla luce dell'operatività aziendale di DCM, il rischio più elevato di responsabilità dell'ente, seppur mitigato dalla necessità che i reati siano compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, si riscontra in relazione ai reati di impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare e di favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato. Al riguardo, i principali processi sensibili relativi al rischio di commissione di tali reati che DCM ha individuato in concreto al proprio interno attengono alla assunzione del personale ed alla gestione del personale straniero assunto. Le altre fattispecie (procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e relative aggravanti) appaiono di limitata rilevanza.

Marginalmente, con riferimento all'ulteriore condizione di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* cod. pen., appaiono altresì a rischio tutti i processi di natura industriale ove sussistano consistenti rischi per i lavoratori.

3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche

Richiamati i principi generali di comportamento e le procedure previste ai capitoli XIV – con riferimento ai reati di immigrazione clandestina – e IV – con riferimento alla sicurezza sul posto di lavoro – della Parte Speciale del Modello, qui da intendersi come trascritti, sono adottati i seguenti ulteriori principi generali e procedure specifiche.

È espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare o di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Essi, inoltre, hanno l'obbligo, nell'ambito delle proprie funzioni, di curare che i processi di assunzione e gestione del personale straniero avvengano nel rispetto della normativa applicabile e che i processi aziendali produttivi e, in particolare, quelli che presentano particolari condizioni di rischio, si svolgano in conformità alla normativa di sicurezza applicabile senza alcuna discriminazione tra lavoratori stranieri e italiani.

Nello specifico, i Destinatari coinvolti nei processi sensibili rilevanti sono tenuti a:

- conoscere la normativa italiana e straniera applicabile;
- adottare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei lavoratori stranieri;
- rispettare la normativa applicabile in materia di immigrazione, avendo particolare riguardo all'ambito dei procedimenti di assunzione del personale;
- verificare regolarmente, per i cittadini extracomunitari, sia in fase di assunzione o di rinnovo contrattuale, sia nel corso del rapporto lavorativo con l'opportuna cadenza, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nel territorio dello Stato e per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- verificare che non vi siano discriminazioni nell'impiego di lavoratori italiani e stranieri, e prestare particolare attenzione a eventuali categorie di mansioni che risultino svolte principalmente da lavoratori stranieri;
- segnalare all'OdV eventuali criticità o anomalie.

XVII - REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ARTICOLO 25-OCTIES.1 DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, ha inserito all'interno del Decreto il nuovo articolo 25-octies.1, il quale amplia la responsabilità degli enti anche in relazione ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articoli 493-ter, 493-quater e 640-ter comma 2 cod pen.).

Si rappresenta che, per "strumento di pagamento diverso dal contante", si intende ogni dispositivo, oggetto o *record* protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali (incluse anche le c.d. criptovalute, quali Bitcoin o Ethereum, ad esempio). Quanto, nello specifico, alla frode informatica, il Decreto introduce tra i reati-presupposto, in aggiunta alla fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 640-ter cod. pen. (nel caso in cui commessa in danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione europea), l'ipotesi aggravata di cui al primo capoverso, volta a sanzionare l'ipotesi in cui dal fatto si produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Si fornisce di seguito una breve descrizione di tali fattispecie di reato.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 493-ter cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Commette tale reato anche chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti sopra menzionati, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 493-quater cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica nell'ipotesi di realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (articolo 640-ter, primo capoverso, cod. pen.)

L'ipotesi aggravata di cui al primo capoverso dell'articolo 640-ter cod. pen. sanziona chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

2. Processi sensibili

I principali processi sensibili sono i seguenti:

- gestione delle eventuali attività di vendita al dettaglio/*retail* e dei beni societari in genere;
- gestione delle attività relative alle funzioni deputate agli acquisti.

3. Principi generali di comportamento

È espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie criminose in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Nello specifico, è fatto assoluto divieto di:

- utilizzare indebitamente, senza esserne titolare, carte di credito o di pagamento o documenti analoghi e ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- falsificare, alterare, possedere, cedere o acquistare gli strumenti o i documenti sopra menzionati;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o procurare gli strumenti o i documenti sopra menzionati, nonché apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, costruiti o adattati per commettere tali reati;
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire su dati, informazioni o programmi contenuti in tale sistema così da produrre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

I Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei predetti reati, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa applicabile e dalle procedure interne in materia di flussi monetari e pagamenti.

I Destinatari, in particolare, sono tenuti a:

- utilizzare esclusivamente i canali e i servizi di pagamento abilitati secondo le normative di riferimento e secondo quanto stabilito dalla Società;
- verificare di essere autorizzati e/o delegati all'esecuzione di pagamenti per conto della Società; segnalare all'OdV eventuali criticità o anomalie.

4. Procedure specifiche

Ai fini del rispetto delle regole e dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, i Destinatari si attengono, sia in Italia sia all'estero, alle regole e ai principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico adottato dalla Società.

Si suggerisce alla Società di procedere al censimento degli strumenti di pagamento diversi dai contanti cui la stessa fa ricorso.

XVIII - REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E IL PAESAGGIO (ARTICOLI 25-SEPTIESDECIES E 25-DUODEVICIES DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

La legge 9 marzo 2022, n. 22, nel quadro di una complessiva riforma dei reati contro il patrimonio culturale e il paesaggio, accanto alla previsione di molteplici nuove fattispecie incriminatrici a tutela del patrimonio culturale, ha introdotto nel novero dei reati propri del Decreto i nuovi articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* che contemplano le seguenti fattispecie di reato:

- furto di beni culturali (articolo 518-*bis* cod. pen.);
- appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-*ter* cod. pen.);
- ricettazione di beni culturali (articolo 518-*quater* cod. pen.);

- riciclaggio di beni culturali (articolo 518-*sexies* cod. pen.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (articolo 518-*octies* cod. pen.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-*novies* cod. pen.);
- importazione illecita di beni culturali (articolo 518-*decies* cod. pen.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-*undecies* cod. pen.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-*duodecies* cod. pen.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo 518-*terdecies* cod. pen.);
- contraffazione di opere d'arte (articolo 518-*quaterdecies* cod. pen.).

Preliminarmente, si dà atto che sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Si fornisce di seguito una breve descrizione di tali fattispecie di reato.

Furto di beni culturali (articolo 518-*bis* cod. pen.)

Commette reato chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-*ter* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Ricettazione di beni culturali (articolo 518-*quater* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio di beni culturali (articolo 518-*sexies* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (articolo 518-*octies* cod. pen.)

Commette reato chi forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. È

altresì punito chi faccia uso della scrittura privata, di cui al precedente periodo, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-*novies* cod. pen.)

Commette reato chi

- senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- alienando un bene culturale soggetto a prelazione, effettui la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (articolo 518-*decies* cod. pen.)

Commette reato chi, fuori dai casi di concorso nei reati di ricettazione di beni culturali, impiego di beni culturali provenienti da delitto, riciclaggio di beni culturali e autoriciclaggio di beni culturali, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-*undecies* cod. pen.)

Commette reato chi trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. È altresì punito chi non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché chi rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-*duodecies* cod. pen.)

Commette reato chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. È altresì punito chi, fuori dai casi di cui al precedente periodo, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo 518-*terdecies* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

Contraffazione di opere d'arte (articolo 518-*quaterdecies* cod. pen.)

Commette reato chi

- (a). al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- (b). anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- (c). conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati *sub* a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;
- (d). mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati *sub* a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Processi sensibili

I principali processi sensibili sono i seguenti:

- gestione delle risorse finanziarie e dei beni societari in genere;
- gestione delle attività relative alla pubblicità e al marketing in generale.

3. Principi generali di comportamento

È espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie criminose di furto di beni culturali, appropriazione indebita di beni culturali, ricettazione di beni culturali, riciclaggio di beni culturali, falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, violazioni in materia di alienazione di beni culturali, importazione illecita di beni culturali, uscita o esportazione illecite di beni culturali, distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, o di contraffazione di opere d'arte.

Nello specifico, è fatto assoluto divieto di:

- impossessarsi di beni culturali e/o beni equiparati;
- appropriarsi indebitamente di beni culturali e/o beni equiparati;
- acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- utilizzare o formare scritture private false relative a beni culturali, alterare, distruggere, sopprimere od occultare scritture private vere attinenti a beni culturali mobili, al precipuo scopo di farne apparire lecita la provenienza;
- immettere sul mercato beni culturali senza la prescritta autorizzazione;

- omettere di denunciare il trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- consegnare beni culturali soggetti a prelazione senza che il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento sia decorso;
- importare beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione;
- trasferire all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici, deturpare o imbrattare tali beni o destinarli a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero per essi pregiudizievole;
- devastare o saccheggiare beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura;
- contraffare, alterare o riprodurre opere di pittura, scultura o grafia ovvero oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico;
- porre in commercio, detenere per farne commercio, introdurre a questo fine nel territorio dello Stato o comunque porre in circolazione come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafia, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico, oppure autenticare o comunque accreditare tali beni;
- intrattenere rapporti di qualsiasi tipologia con clienti, fornitori, *partner*, ecc., che conducano o possano condurre alla realizzazione delle fattispecie criminose di cui agli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* Decreto.

I Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei predetti reati, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa applicabile e dalle procedure interne in materia commerciale, pubblicitaria e di marketing, e di antiriciclaggio.

I Destinatari, in particolare, sono tenuti a:

- verificare la provenienza e la tracciabilità della catena dei passaggi di proprietà dei beni culturali;
- monitorare la documentazione riguardante i beni culturali e la relativa archiviazione;
- segnalare all'OdV eventuali criticità o anomalie.

4. Procedure specifiche

Ai fini del rispetto delle regole e dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, i Destinatari si attengono, sia in Italia sia all'estero, alle regole e ai principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e del Codice Etico adottato dalla Società.

Si suggerisce alla Società e ai Destinatari di verificare l'eventuale esistenza di beni culturali di proprietà della stessa e procedere al relativo censimento.